



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 1 del 13 Gennaio 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

VERBALE 01.12.2020, N. 39/6

Convalida del consigliere Simona Cardinali. 6

DELIBERAZIONE 12.01.2021, N. 2

Approvazione Avviso per la disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo. 10

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.12.2020, N. 811/P

Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. Approvazione schema di convenzione. 23

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO -AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 09.10.2020, N. DPC024/406

L.R. 36/2015 e DGR 468/2016: Autorizzazione provvisoria allo scarico ex DGR 468/2016 dell'impianto di depurazione durante l'effettuazione dei lavori di "Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo loc. Capoluogo - codice progetto ABR SB 051-15" approvati con Determina Dirigenziale DPC024/363 del 05/09/2018 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010. 45

DETERMINAZIONE 09.10.2020, N. DPC024/407

Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo alla "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)". 57

DETERMINAZIONE 10.12.2020, N. DPC025/328

Presa d'atto variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 45 del 16/09/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,5 MW, ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE). 69

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.12.2020, N. DPE016/182

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Ortucchio (AQ), per uso industriale – Ditta: SLF Soc. Coop. Agr. Cod AQ/D/..... 72

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

DETERMINAZIONE 30.12.2020, N. DPF003/157

Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo bandito con D.G.R. n. 775 /2012 - Presa d'atto esiti di controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso idonei ai fini dell'avvio del 2^ interpello. 74

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 31.12.2020, N. DPG019/137

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 -COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020)..... 79

ATTI DELLO STATO

RICORSI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 11.12.2020, N.102 84

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Verbale n. 41/1 del 21.12.2020 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo - - Piano sociale regionale 2016-2018 (prorogato con verbale di Consiglio regionale 114/3 del 31 dicembre 2018) - Proroga delle norme di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale.104

COMUNE DI ORTUCCHIO

Graduatoria Definitiva l'assegnazione degli alloggi popolari - Bando di concorso 2019109

COMUNE DI SAN SALVO

Avviso asta pubblica per vendita di un immobile ubicato in San Salvo Marina Lungomare Cristoforo Colombo.....110

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2049488. Piano Resilienza 2019-2020, Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52016016 denominato "San Vincenzo 16016 " Lotto 2 della lunghezza totale di circa 5,422 km, di cui 0,420 Km in cavo interrato tratta da Nodo Rigido D5204113793 a Cabina FV Comune D5202564447, tratta da Cabina secondaria R. Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec. Valleverde D5202137683, e 5,002 Km in cavo aereo tratta da Nodo Rigido D52004322980 a Nodo Rigido D5204128615, tratta da Nodo Rigido D5204128151 a PTP Morelli, tratta da Nodo Rigido D5204128615 a Consegna utente Camic, tratta da Utente Camic a Utente Pro.Ter, tratta Cabina secondaria R. Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec. Valleverde D5202137683 nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (parte), e nel territorio del Comune di Balsorano (parte) rif. ProLav D52G190071.111

RIF.: AUT_2127384. Piano Resilienza 2019-2020, Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV, denominato "Castel del Monte " Lotto 2 in tratto aereo per 7150 metri ed in tratto interrato per 1540 metri, la prima tratta da cabina Castelvechio Calvisio Torretta 2-133831 a cabina CDM Torretta 2-625030, la seconda tratta da Cabina Ofena 2-606264 a PTP Villa Santa Lucia 2-332641 ricadente nei comuni di Castelvechio Calvisio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ), Ofena (AQ), Santa Lucia degli Abruzzi (AQ)113

RIF.: AUT_2206648. Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV per m. 16,00, nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) D5202703894 denominato "Piana Dischia" nuovo tratto di linea BT 220/440 in cavo interrato per m. 475,00, posa di contenitore stradale C3M, per allaccio cliente finale Azienda Agricola Valle dei Sogni nel comune di Civitella D.T. (TE). La ricostruzione e costruzione interesserà aree pubbliche e fondi privati, ricadenti al Fg. 35 del Comune di Civitella (TE) del Tronto.115

RIF.: AUT_2228140. Costruzione di linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per circa 10 m, posa in tubazione esistente di linea elettrica BT 230/400V per circa 30 m e posa nuova cabina di trasformazione BT/MT in Via dell'Artigianato località Scerne nel Comune di PINETO (TE) per aumento potenza cliente "CESARINI CARPENTERIE METALLICHE" SGQ-LF0000145407870.116

RIF.: AUT_2231504. Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 18 m e linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 95 m in Strada Provinciale n. 8 - Via dell'Industria nel COMUNE DI TORTORETO (TE) per spostamento cabina cliente "Immobiliare Di Paolo" SGQ-DF0000146603434.117

RIF.: AUT_2238292. Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 598 m di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 360 m e nuova cabina di trasformazione MT/BT in Strada Provinciale n. 57A e Strada Comunale nel COMUNE DI ANCARANO (TE) per nuovo allaccio cliente "Tenuta Antonini Alessio" SGQ-LF0000146836611.118

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI

AVVISO DI RETTIFICA - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti previsti dal Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, disciplinati dai novellati artt. 5 e 48 e s. m. e i., della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane", pubblicato nel BURAT Speciale n. 1 dell'8 gennaio 2021.119

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

VERBALE 01.12.2020, N. 39/6

Convalida del consigliere Simona Cardinali.**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO****XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 1.12.2020

(svolta in modalità telematica, con partecipazione in presenza di alcuni Consiglieri)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: PEPE

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	
BLASIOLI	X	FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTHIS		MARIANI	X	SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	X
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 39/6**OGGETTO:** Convalida del consigliere Simona Cardinali.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO l'art. 22, comma 3, dello Statuto;

VISTI gli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37/5 del 5.11.2020, recante ad oggetto "Presa d'atto della sospensione dalle funzioni del Consigliere Pietro Quaresimale, nominato Assessore regionale, e della proclamazione, in sostituzione, del Consigliere Simona Cardinali, ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 51/2004";

VISTA la deliberazione n. 4 del 1.12.2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha proposto al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, la convalida del consigliere regionale Sig.ra Simona Cardinali;

RITENUTO di dover procedere alla predetta convalida;
All'unanimità dei presenti, con l'esito di seguito riportato:
Consiglieri presenti 27; hanno votato a favore 27

DELIBERA
di convalidare il consigliere regionale Sig.ra Simona Cardinali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITA', LE INCOMPATIBILITA' E LE IMMUNITA'

Deliberazione n. 4 del 1° dicembre 2020

OGGETTO: Convalida Consigliere Simona Cardinali.

L'anno **duemilaventi** addì 1° del mese di dicembre, alle ore 13.10, presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si è riunita in presenza, con possibilità dei consiglieri di collegarsi da remoto, la Conferenza dei Capigruppo costituita, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, così composta:

Presidenza del Presidente SOSPIRI

Componenti	Presente	Assente
SOSPIRI Lorenzo	X	
BOCCHINO Sabrina (vice capogruppo)	X	
DI BENEDETTO Americo	X	
FEBBO Mauro	X	
MARCOZZI Sara	X	
MARIANI Sandro	X	
PAOLUCCI Silvio	X	
TESTA Guerino	X	
SANTANGELO Roberto	X	
SCOC CIA Marianna	X	

la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

VISTI l'art. 22, comma 3, e l'art. 29, commi 2 e 4 dello Statuto;

VISTI gli articoli 17, 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di ineleggibilità;

VISTA la precedente deliberazione n. 3 del 5.11.2020 con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha accertato che a seguito della formale accettazione della nomina ad Assessore del Consigliere Pietro Quaresimale, nominato Assessore con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 26.10.2020, così come precisato dal DPGR n. 80 del 29.10.2020, con conseguente

sospensione delle funzioni di Consigliere del medesimo, il candidato avente diritto ad essere proclamato eletto, per la sostituzione temporanea ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 51/2004, in supplenza del predetto Consigliere Pietro Quaresimale nominato Assessore è la Sig.ra Simona Cardinali, primo candidato non eletto, nella lista "Lega Salvini Abruzzo" della circoscrizione di Teramo che segue l'ultimo dei Consiglieri regionali eletti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 137 del 5.11.2020 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha proceduto alla sostituzione temporanea del Consigliere nominato Assessore con il subentrante Sig.ra Simona Cardinali ed alla contestuale proclamazione di quest'ultima a Consigliere regionale;

VISTO il verbale n. 37/5 del 5.11.2020, con il quale il Consiglio regionale ha preso atto della proclamazione del Consigliere Simona Cardinali in sostituzione del Consigliere Pietro Quaresimale, a far data dal giorno successivo alla predetta deliberazione;

DATO ATTO che il Consigliere Simona Cardinali, con nota prot. 10647 del 10.11.2020, è stato invitato a fornire le informazioni e le notizie occorrenti alla verifica della propria posizione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;

VISTA la nota prot. n. 10652 del 10.11.2020, con la quale il Consigliere Simona Cardinali ha dichiarato l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;

DATO ATTO che allo stato non esistono ragioni note che possano essere di ostacolo alla convalida;

RITENUTO, pertanto, di dover proporre al Consiglio regionale la convalida del Consigliere Simona Cardinali;

DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la convalida del Consigliere regionale Sig.ra Simona Cardinali, proclamata eletta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 5.11.2020, con efficacia dal giorno successivo alla deliberazione di presa d'atto del Consiglio regionale n. 37/5 del 5.11.2020 in sostituzione del Consigliere Pietro Quaresimale nominato Assessore, ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 51/2004.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Michela Leacche

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE 12.01.2021, N. 2

Approvazione Avviso per la disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo.



CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 2 del 12 gennaio 2021

OGGETTO: Approvazione Avviso per la disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo.

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **11.55** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, in videoconferenza, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Lorenzo	SOSPIRI	SI	___
Vice Presidenti:	Roberto	SANTANGELO	SI	___
	Domenico	PETTINARI	SI	___
Consiglieri Segretari:	Sabrina	BOCCHINO	SI	___
	Dino	PEPE	SI	___

Assiste la dott.ssa Francesca Di Muro – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'art. 82 dello Statuto regionale che dispone:

1. *L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.*
2. *Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.*
3. *La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.*
4. *La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.*

VISTA la L.R. 20 ottobre 1995 n. 126 "Istituzione del Difensore Civico" e s.m.i..

VISTO che il Consiglio regionale, con **verbale n. 61/1**, nella seduta del 13 aprile 2016, ha eletto alla carica di Difensore Civico della Regione Abruzzo, l'Avvocato Fabrizio Di Carlo;

VISTO l'art. 143 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che la nomina del Difensore civico non è mai delegabile da parte della Conferenza dei Capigruppo al Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 126/1995, il Difensore Civico Regionale dura in carica 5 anni, decorrenti dalla nomina e che si intende tacitamente riconfermato una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, a convocare il Consiglio per provvedere alla nuova nomina.

CONSIDERATO che

- in data 13 aprile 2021, scade la carica di Difensore civico conferita all'Avv. Fabrizio Di Carlo,
- il Consiglio regionale deve essere convocato entro e non oltre il **24 marzo 2021** pena la riconferma tacita del Difensore civico attualmente in carica;

VISTO l'art.6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza" modificando la disciplina già posta dall'art.5 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, che sancisce il divieto di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

DATO ATTO che con sentenza n. 4718 del 15 novembre 2016 il Consiglio di Stato, sezione V, ha ritenuto applicabile alla nomina del Difensore civico il divieto previsto dall'art 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

RITENUTO, quindi, di dover avviare, ai sensi dell'art.10, comma 5 della L.R.126/1995, prima della scadenza del mandato dell'Avv. Di Carlo Fabrizio, il procedimento finalizzato ad acquisire le candidature per l'elezione del nuovo Difensore civico;

VISTO, in particolare, l'art.10, comma 1 della citata L.R. n.126/1995, che demanda all'Ufficio di Presidenza di fissare il termine e le modalità per la presentazione delle candidature da parte degli interessati alla nomina di cui trattasi;

VISTO l'art. 9 della citata L.R. 126/1995 con cui sono stabiliti i requisiti e le cause ostative per la nomina del Difensore Civico da parte del Consiglio regionale;

RITENUTO che nel procedimento per l'elezione del Difensore civico trovano applicazione:

- l'art.7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", in quanto la norma disciplina i casi di ineleggibilità alla carica elettiva regionale,
- la disciplina contenuta nella L.154/1981 per quanto riguarda le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previste per i consiglieri regionali, poiché il rinvio disposto dall'art. 9, comma 2 della L.R.126/1995, deve ritenersi un rinvio fisso, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (*cfr* Sentenza Corte Cost. n. 292/1984, Sentenze Corte di Cassazione n. 51263/1986 e n. 2111/2004),
- l'art.5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il quale sancisce il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed infine alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;

RITENUTO NECESSARIO

- approvare l'Avviso pubblico per la "Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature a Difensore Civico della Regione Abruzzo" ed i relativi allegati, che insieme alla presente proposta forma parte integrante e sostanziale,
- fissare in venti giorni il termine di presentazione delle candidature, dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

CONSIDERATO che con deliberazione n.622 dell'8 giugno 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che

- "gli incarichi e le cariche cui si riferisce il D.Lgs.39/2013 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190"*), *"Gi incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente, amministratore delegato in enti in controllo pubblico regolato o finanziato, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. La carica di Garante ovvero di tutte le figure ad esso assimilabile,(ndr la figura del Difensore civico e, quindi, in genere a tutte queste figure di garanzia, come ad un organo al quale non può essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale o locale (in tal senso Corte cost., sentenze n. 112/2014 e n. 167/2005).)* non può ascriversi alle definizioni previste dal decreto 39, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e attese le funzioni svolte di mediatore tra conflitti. Il Garante, pertanto, non è un organo regionale, né è un ente pubblico, né tanto meno è un incarico amministrativo di vertice. Non può, quindi, annoverarsi tra gli incarichi *"amministrativi"* che sono oggetto delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013. Le inconferibilità e le incompatibilità riferite a tale figura, potrebbero trovarsi nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs. n. 235/2012."
- "Il comma 2 degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n.235, nello stabilire l'incandidabilità e l'impossibilità *"comunque di ricoprire le cariche"*, configura per i soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti nello stesso articolo, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l'inconferibilità degli incarichi, si pone in conflitto con la disciplina del d.lgs. n. 39, **non per le cariche sicuramente elettive o per le cariche conferite per nomina, ma sicuramente "politiche"**, ma per alcuni incarichi che il d.lgs. n. 39 considera come *"amministrativi"*, quali quelli di *"amministratore di ente pubblico"* (art. 3, comma 1 lettera b), e quelli di *"amministratore di ente privato in controllo pubblico"* (art. 3, comma 1, lettera, d).";

VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 *"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"*; Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTA la L.R. 9 maggio 2001, n. 18 “*Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione*”;

VISTA la L.R. 10 agosto 2010 n. 40 “*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*”.

VISTA la proposta prot. n. 11968 del 28.12.2020 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voto unanime, espresso nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di approvare**, l'Avviso pubblico recante la "**Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo**", corredato degli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali ed Europei – Ufficio Affari Istituzionali - la pubblicazione del predetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO
Direttore di Settore
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 12/01/2021 13:29
Seriale Certificato: 445874
Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023
TI Trust Technologies CA



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 2021/01/12 13:42
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



Segue Allegato

Allegato 1) delibera UP. 2 del 12.01.2021

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI**

AVVISO PUBBLICO

Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo. L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 “Istituzione del Difensore civico” e s.m.i..

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce il termine e le modalità per la presentazione delle candidature a Difensore civico della Regione Abruzzo, in conformità a quanto disposto dall'art.82 dello Statuto regionale e dalla L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 “Istituzione del Difensore civico” e s.m.i.
2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, poiché non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito; esso, pertanto, è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza, ferma restando la fiduciarità della scelta del Consiglio regionale.

**Art. 2
(Funzioni del Difensore civico)**

1. Il Difensore civico, è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini;
2. Assicura, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 126/1995, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
 - c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
 - a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti nei periodi precedenti;
 - b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.
4. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere regionale, siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo.

Art. 4
(Condizioni ostative)

1. Ai sensi dell'art.7, comma 1 del D. Lgs n.235 del 31/12/2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (Legge quest'ultima dettante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**"), non possono essere candidati alla carica di Difensore civico:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Ai sensi dell'art.7, comma 2, del D. Lgs n.235/2012, l'eventuale elezione a Difensore civico di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è pertanto tenuto a revocare l'elezione non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione stessa.

Art. 5
(Condizioni di incompatibilità)

1. La carica di Difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore

Civico; nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

2. Se la nomina riguarda i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 23/04/1981 *“Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e Circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario nazionale”*, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

Art. 6 (Nomina)

1. La nomina del Difensore civico regionale è effettuata dal Consiglio regionale tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nel termine e secondo le modalità fissate dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
2. È nominato Difensore civico il candidato che, nella votazione, ottiene i voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale; qualora dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, il Consiglio procede ad ulteriore votazione ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; se tale maggioranza non è raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Art.7 (Durata e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, decorrenti dalla nomina.
2. Il mandato si intende tacitamente confermato una sola volta, ove il Presidente del Consiglio non provveda a convocare il Consiglio per la nuova nomina almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 8 (Trattamento economico e soggetti collocati in quiescenza)

1. Al Difensore civico, così come sancito dalla L.R. n. 126/1995 e s.m.i., compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per i Consiglieri regionali nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai dirigenti della Regione.
2. Al Difensore Civico si applicano la disposizione di cui all'art. 37 bis della *legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)* in materia di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
3. Alla nomina del Difensore civico trova applicazione l'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di*

conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura a Difensore civico della Regione Abruzzo, redatta sullo schema di cui all'Allegato A) al presente Avviso, deve essere inviata **entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila)** con una delle seguenti modalità:

- invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
- invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica qualificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansata; a tal fine farà fede la data di invio.

NOTA BENE:

- **le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;**
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;
- il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie;
- **ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml.** Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale.
- la casella **protocollo@pec.crabruzzo.it**, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i **30 MB e complessivamente i 70 MB**. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegato.

- consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Jacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici.

Alla candidatura, deve essere allegato:

- **curriculum vitae** in formato europeo debitamente datato e firmato, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità in campo giuridico e amministrativo correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
 - **dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" secondo il **modello allegato B**). Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) se corredate di fotocopia del documento di identità. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con posta PEC fa fede la data dell'invio.
 3. Il candidato deve indicare il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 4. Sul plico contenente la candidatura o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Candidatura per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo"**.
 5. I modelli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it.

Art. 10

(Conclusione istruttoria)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, valutata la tempestività e la completezza formale delle candidature, trasmette al Consiglio regionale, per il seguito di competenza, le candidature medesime.
La candidatura:
 - a) è tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso.
 - b) è completa se alla stessa è allegato/a:
 - il curriculum vitae;
 - la dichiarazione sostitutiva compilata in ogni voce, corredata da un valido documento di identità. Colui che firma la documentazione richiesta dall'Avviso con firma elettronica certificata può omettere di allegare il documento di identità.
2. Non è ammesso il soccorso istruttorio nei casi di:
 - a) domande pervenute oltre il termine;
 - b) domande incomplete, prive della dichiarazione sostitutiva o con dichiarazioni sostitutive non compilate in modo completo;

- c) domanda o dichiarazione non firmate;
- d) dichiarazioni sostitutive non firmate con firma elettronica certificata a cui non sia allegata la copia fotostatica di un documento d'identità.

Art. 11 (Privacy e Trasparenza)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per l'elezione.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ai sensi dell'art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Walter Bonaldi, e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Allegato A)

Al Consiglio regionale
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Pec. protocollo@pec.crabruzzo.it

OGGETTO: *Candidatura a Difensore civico della Regione Abruzzo.*

Il/La sottoscritto/a. _____ nato/a a. _____
il _____, residente a _____ Prov (____) in
via/piazza _____ n. _____
recapito telefonico _____ cell _____,
mail _____ pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Difensore civico della Regione Abruzzo, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso pubblico, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____

A tal fine, allega:

a) **curriculum vitae in formato europeo;**

b) **dichiarazione sostitutiva (allegato B)** redatta ai sensi dell'artt. 46 e 47 DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Presa visione informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 11 dell'Avviso

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'art. 11 dell'Avviso che disciplina il termine e le modalità per presentazione delle candidature a Difensore civico della Regione Abruzzo.

_____, li _____

Firma

Allegato B)**Candidatura a Difensore civico della Regione Abruzzo****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ Prov. _____

Via/P.zza _____ n. _____

Pec _____ mail semplice _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- **di essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere regionale** (Art. 1 della L.R. 51/2004 "Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.);
- di essere iscritto **nelle liste elettorali del Comune di** _____ **Prov.** _____;
- **di godere dei diritti civili e politici;**
- **di essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina, come di seguito riportato:**
 - a) di essere in possesso del **diploma di laurea** in _____ conseguito presso l'Università di _____ in data _____;
 - b) di avere conseguito significativa **esperienza in campo giuridico e amministrativo** nelle svolgimento della/e seguente/i attività (specificare sinteticamente il tipo di esperienza e il campo di svolgimento della stessa) _____;
- di non versare in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art.4, dell'Avviso;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (***oppure** indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato.*)
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
- di non versare in nessuna delle **situazioni di incompatibilità** di cui all'art. 5, comma1 dell'Avviso
oppure
- di versare nella **seguente condizione di incompatibilità** di cui all'art.5, comma1 dell'Avviso, in quanto (specificare) _____
e di impegnarsi a rimuoverla, in caso di elezione, entro il termine di 5 gg. dall'insediamento.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di **ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art. 5, 2° comma, come elencate nella L. 154 del 23 aprile 1981**(*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.* (Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma1 lettera l) l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali);
oppure
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni di ineleggibilità/incompatibilità di cui alla L.154/1981 (specificare condizione) _____
e di impegnarsi a rimuoverla, in caso di elezione, entro il termine di 5 gg. dall'insediamento;
- di impegnarsi ad astenersi dal svolgere, se nominato, nell'espletamento delle proprie funzioni di Difensore civico, attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse;
- di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata, pubblica o privata, (*cancellare l'ipotesi che non interessa*) alle dipendenze di _____ e di essere disposto a chiedere l'aspettativa non retribuita in caso di nomina;
- di non essere collocato in quiescenza quale lavoratore pubblico o privato
oppure
- di essere collocato in quiescenza quale lavoratore pubblico o privato dal _____;

Allega alla presente copia non autenticata di un documento d'identità tipo _____
e n. _____ rilasciata da _____.

Oppure firma con firma elettronica certificata

_____, lì _____

In Fede _____

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.12.2020, N. 811/P

Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. Approvazione schema di convenzione.

DGR n. 811/P del 16.12.2020

OGGETTO: Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. Approvazione schema di convenzione.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*Riunione di Giunta del **16 Dicembre 2020**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data

Deliberazione

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☐	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☐	☐
3. D'AMARIO Daniele	☐	☐
4. QUARESIMALE Pietro	☐	☐
5. LIRIS Guido Quintino	☐	☐
6. VERI' Nicoletta	☐	☐

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

**Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività.
Approvazione schema di convenzione.**

VISTI:

- la L.R. 7 giugno 1996 n. 36 “*Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica*”, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11 con particolare riguardo all'art. 5 cc. 7 ed 8;
- la L.R. 5 giugno 1996, n. 32 “*Ridefinizione dei termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni consiliari*”, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11;
- la L.R. 2 febbraio 1988, n. 15 “*Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali*”, pubblicata nel B.U.R.A. 12 febbraio 1988, n. 4;
- il D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 “*Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1962, n. 189, con particolare riguardo all'art. 7 rubricato “*Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta*”;
- la L.R. 20 dicembre 2019 n. 45 “*Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11*”;

DATO ATTO che l'art. 2 della suddetta L.R. n. 45/2019 prevede, al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento di attività demandate ai Consorzi di bonifica ed afferenti alle funzioni disciplinate dall'art. 11 della L.R. n. 36/1996, la gestione in forma associata almeno delle seguenti attività:

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;*
b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
g) tenuta del catasto consortile”;

DATO ATTO, altresì, che nel corrente Piano delle Prestazioni 2020, approvato con D.G.R. n. 203 del 14.4.2020, al Dipartimento Agricoltura è stato assegnato l'Obiettivo operativo n. 4 denominato *“Avvio riforma Consorzi di Bonifica”* e nel quale è prevista, alla data del 30 settembre 2020, la elaborazione e trasmissione al Vicepresidente, delegato all'Agricoltura, di una proposta protocollata di DGR di approvazione di uno schema di convenzione per la *“gestione associata di attività”*;

CONSIDERATO che all'esito di apposita istruttoria dell'Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari Generali, Legali e Partecipate), con mail del 28.9.2020 è stato trasmesso ai Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Ovest, Interno e Centro (quest'ultimo anche in rappresentanza dell'ANBI regionale) lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività indicate dal suddetto art. 2 della L.R. n. 45/2019, e ciò in conformità a quanto stabilito dallo stesso art. 2, commi 5 e 6, dove rispettivamente è stabilito che *“I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di Bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività”* e che *“Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge”*;

DATO ATTO che:

- all'esito della condivisione del suddetto schema di convenzione con i Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Interno, Ovest, Centro e con l'ANBI regionale (rappresentato dal Commissario del Consorzio di Bonifica Centro) si è pervenuto alla stesura definitiva dello schema di convenzione;
- con atto prot. n. 284237 del 30.9.2020, il Dipartimento Agricoltura ha trasmesso alla Vicepresidenza della Giunta Regionale una prima proposta di DGR di approvazione dell'allegato schema di convenzione;
- nella riunione tenutasi in data 14 ottobre 2020, il Vicepresidente della Giunta Regionale nonché i Commissari dei Consorzi di Bonifica hanno ulteriormente rappresentato la necessità di procedere ad alcune integrazioni e rettifiche del suddetto schema di convenzione, con particolare riferimento alla avvertita necessità affidare ad un'unica Centrale di Committenza le attività di cui al suddetto art. 2 della L.R. n. 45/2020;
- all'esito della suddetta riunione, è stato elaborato lo schema di convenzione che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L.R. n. 45/2019, *“le convenzioni di cui commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione”*;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il suddetto schema di convenzione e di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del citato art. 2, comma 9, della L.R. n. 45/2019 alla Commissione consiliare competente per l'agricoltura e ciò per l'acquisizione del prescritto parere;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. N. 77/1999, attraverso la sottoscrizione del presente atto;

VISTA la L.R. 77/1999 e s.m.i.;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni suindicate che si richiamano integralmente:

- 1. di approvare** lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 45/2019, elaborato dal Dipartimento Agricoltura in raccordo con i Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Interno, Ovest, Centro e con l'ANBI regionale, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di trasmettere** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L.R. n. 45/2019 alla Commissione consiliare competente per l'agricoltura e ciò per l'acquisizione del prescritto parere;
- 3. di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 4. di pubblicare** la presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo.

In allegato:

- schema di convenzione.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE (COMPRESO AFFARI GENERALI, LEGALI E PARTECIPATE)

L'Estensore
(Dott. Gianluca Massi)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Gianluca Massi)

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

La Direttrice Regionale
(dott.ssa Elena Sico)

(firma)

Il Componente la Giunta
(Emanuele Imprudente)

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA I CONSORZI DI BONIFICA CENTRO, NORD, OVEST, INTERNO E SUD PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. N. 45/2019, ART. 2

L'anno, il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

- il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro (P. IVA 01803810694), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Nord, Bacino Tronto, Tordino e Vomano (P. IVA 00971670674), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Ovest, Bacino Liri - Garigliano (C. F. 90018330663), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario (C. F. 92012520661), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno (P. IVA 01803490695), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del

PREMESSO CHE:

- al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'art. 11 della L.R. n. 36/1996, la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, all'art. 2, comma 1, stabilisce che i Consorzi di Bonifica gestiscano in forma associata almeno le seguenti attività:

SCHEMA DI CONVENZIONE

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'adesione ad una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
- g) tenuta del catasto consortile.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA**ART. 1 – Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione attraverso integrazioni alla presente convenzione.
3. Altre pubbliche amministrazioni possono usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.

SEZIONE I***PARTECIPAZIONE A BANDI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI, NONCHÉ PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DI LAVORI*****ART. 2 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC.....) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero

SCHEMA DI CONVENZIONE

2. L'UCC assicura, per conto dei suddetti Consorzi, la partecipazione a bandi e finanziamenti afferenti la realizzazione di opere nonché la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.

3. In riferimento agli adempimenti concernenti la partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi nell'interesse del Consorzio di Bonifica interessato, il suddetto UCC:

a. provvede, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della richiesta del Consorzio di Bonifica interessato, al necessario supporto tecnico amministrativo mediante la elaborazione dello schema di domanda di partecipazione ai suddetti bandi e finanziamenti, nonché ad ogni altra attività di collaborazione giuridico amministrativa per il superamento di eventuali criticità;

b. collabora con il Consorzio di Bonifica interessato ai fini della stipulazione delle convenzioni con gli enti aggiudicatari e con i soggetti finanziatori;

c. svolge attività di supporto tecnico amministrativo in favore del Consorzio di Bonifica interessato in merito alle fasi successive l'aggiudicazione e il finanziamento e ciò al fine di superare eventuali problematiche nella gestione del finanziamento ed evitare pertanto la instaurazione di eventuali contenziosi;

4. In riferimento alle attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, l'UCC cura la redazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimanendo a carico del Consorzio di Bonifica interessato la relativa approvazione;

5. Per le attività di cui al precedente comma 5, l'UCC può avvalersi, previo raccordo, di personale qualificato in servizio presso il Consorzio di Bonifica interessato, e ciò anche al precipuo fine di realizzare economie di gestione nelle suddette fasi di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, oltre a concordare ed individuare un dipendente consorziale cui conferire l'incarico di RUP Responsabile Unico del Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. In relazione alle attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, spetta al Consorzio di Bonifica interessato:

a) le attività di individuazione delle opere da realizzare;

b) l'adozione della determina a contrarre, predisponendo l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e relative liquidazioni;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- c) la nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) la stipula del contratto d'appalto;
- e) l'affidamento dell'incarico per le successive fasi di esecuzione e direzione dei lavori;
- f) tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento.

7. Per le attività di cui al comma 5, la centrale unica di committenza può concordare con il Consorzio di Bonifica interessato di avvalersi della collaborazione di personale qualificato di tale ultimo Consorzio di Bonifica, e ciò anche al precipuo fine di realizzare economie di gestione nelle suddette fasi di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.

8. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 3 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nel suddetto art. 2 sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti; dette risorse finanziarie sono sottoposte alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione del numero delle attività curate nonché del loro valore complessivo.
3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese inerenti la partecipazione ai bandi e finanziamenti nonché le attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.
4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico del Consorzio di Bonifica interessato dalle attività oggetto del contenzioso.

SEZIONE II

***AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
AGLI IMPORTI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. N. 50/2016,
ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA***

ART. 4 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza

SCHEMA DI CONVENZIONE

(di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a

La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso

3. L'UCC ha il compito di curare:

- a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture;
- b) il supporto nelle procedure di affidamento svolte in modo congiunto tra gli enti associati;
- c) il supporto nella gestione degli affidamenti tramite Consip e MEPA;
- d) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.

ART. 5 – Attività dell'UCC

1. L'UCC cura la gestione delle procedure di gara per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara, inoltre:

- a) collabora, con i Consorzi di Bonifica aderenti, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda, con i Consorzi di Bonifica aderenti, la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente nonché, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- c) collabora con i Consorzi di Bonifica nella redazione dei capitolati di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) redige le bozze degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- e) protocolla tutti gli atti di gara;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
 - di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente,
 - di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici,
 - di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- g) verbalizza le sedute pubbliche di gara;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- h) cura l'accesso agli atti di gara;
- i) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva (previa verifica dei requisiti);
- l) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza inviandoli, successivamente, al Consorzio di Bonifica tenuto alla stipulazione;
- m) collabora con i Consorzi di Bonifica aderenti ai fini della stipulazione del contratto;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, e l'ottimizzazione delle risorse;

3. Le procedure si svolgono come di seguito indicato:

- a) l'UCC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre corredata degli eventuali mandati di pagamento, ad attivare la procedura di gara;
- b) completata la procedura di aggiudicazione, l'UCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta all'ente aderente di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

c) trasmette all'ente aderente i documenti originali richiesti per la stipulazione del contratto.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'UCC può chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente aderente.

5. L'ente aderente è tenuto ad inviare all'UCC, entro 10 gg. dalla loro approvazione, i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici.

Art. 6 –Attività di competenza dei Consorzi di Bonifica aderenti

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, ed in particolare quelli indicati nella lettera d) del precedente articolo 2, restano di esclusiva competenza dei Consorzi di Bonifica aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse concordate deleghe.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Consorzio di Bonifica aderente:

- a) la nomina del RUP Responsabile Unico del Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) l'adozione della determina a contrarre, predisponendo l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e relative liquidazioni;
- e) la nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza dell'UCC nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni ai Consorzi di Bonifica aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
- h) tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;

3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.

4. Ogni singolo Consorzio di Bonifica aderente si impegna a:

- a) sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
- b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto;
- c) non richiedere danni nei confronti dall'UCC per eventuali inadempimenti da parte delle ditte e per ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere in relazione alle procedure di affidamento.

ART. 7 – Organizzazione del servizio

- 1. L'UCC opera presso la sede del Consorzio di Bonifica ovvero
- 2. il Consorzio di Bonifica ovvero provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate all'UCC.

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. il Consorzio di Bonifica Ovvero assicura la dotazione delle risorse umane all'UCC e regola con separato atto interno gli aspetti organizzativi ed economici connessi al funzionamento della struttura e alla gestione del personale.

ART. 8 – Programma di attività

1. Le attività dell'UCC sono individuate sulla base del programma di attività che i Consorzi di Bonifica aderenti individuano nei singoli anni di riferimento, programma che sarà utilizzato per la definizione delle quote annuali a carico degli stessi Consorzi di Bonifica.
2. L'UCC definisce con i Consorzi di Bonifica aderenti, di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, le attività e le procedure da attivare.

ART. 9 – Finanziamenti

1. il Consorzio di Bonificaovvero si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono dei servizi.
2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione Abruzzo sono utilizzati per abbattere i costi delle procedure da parte degli enti aderenti.

ART. 10 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC e previa acquisizione del programma di attività da realizzare, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione del numero delle attività curate nonché del loro valore complessivo.
3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi dovuti per legge e le spese per le commissioni di gara.
4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico del Consorzio di Bonifica interessato dalla procedura oggetto del contenzioso.

SEZIONE III**GESTIONE DEI CONTENZIOSI ED IN PARTICOLARE DEI DIRITTI CREDITORI
VANTATI, A QUALSIASI TITOLO, NEI CONFRONTI DI TERZI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

ART. 11 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso
3. L'UCC, attraverso il proprio Ufficio legale e contenzioso, assicura la gestione dei contenziosi instaurati da o contro i Consorzi di Bonifica aderenti alla presente convenzione, ivi comprese le iniziative, anche in fase giudiziale, per la soddisfazione dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, dai Consorzi di Bonifica aderenti nei confronti di terzi soggetti.
4. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 12 – Modalità di gestione dei contenziosi e delle iniziative, anche processuali, per il recupero di crediti verso terzi

1. Il Consorzio di Bonifica aderente si impegna a trasmettere senza indugio, e comunque entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'atto giudiziario, tutta la documentazione afferente il contenzioso, munita di una relazione istruttoria della competente struttura nella quale devono essere rappresentate proprie osservazioni in merito alla fondatezza o meno delle pretese avanzate da controparte.
2. L'UCC, provvede per il tramite del proprio Ufficio legale e contenzioso all'adozione di tutte le iniziative per assicurare, in favore del Consorzio di Bonifica aderente, l'assistenza difensiva per il tramite di un legale individuato dal suddetto Ufficio Legale e Contenzioso tra gli avvocati iscritti ai distinti Ordini professionali dislocati sul territorio. In particolare, l'Ufficio in parola, nella individuazione del legale, assicura preferenza ai legali iscritti nell'Ordine professionale territorialmente collegato all'autorità giudiziaria territorialmente competente nella gestione del contenzioso. In riferimento alle magistrature uniche ed a quelle superiori al primo grado di giudizio (TAR, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), nella individuazione del legale viene data preferenza ai legali iscritti negli Ordini professionali territorialmente collegati alla sede del Consorzio interessato. È fatta salva tuttavia la possibilità di individuare detto legale anche senza l'osservanza delle suddette disposizioni allorché lo richiede la peculiare materia dell'affare e per la quale occorrono professionisti specializzati. A tale proposito, è fatta salva la possibilità di incaricare anche un professionista iscritto in Ordini appartenenti ad altre Regioni.

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. In riferimento alle iniziative, anche giudiziali, per il recupero di posizioni creditorie vantate nei confronti di soggetti terzi, l'UCC provvede alla individuazione del legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Il Consorzio di Bonifica aderente ed interessato alla soddisfazione della propria posizione creditoria ha cura di trasmettere all'Ufficio Legale e contenzioso dell'UCC ogni documentazione utile ai fini di un positivo recupero del credito, oltre ad una relazione istruttoria a sostegno delle ragioni creditorie.

4. L'UCC assicura la tenuta dell'archivio del contenzioso di ciascun Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione nonché il coordinamento tra il suddetto Consorzio di bonifica ed il legale incaricato nella gestione della causa.

5. Spetta al Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione predisporre ed elaborare il formale provvedimento di incarico al legale individuato dall'Ufficio legale e contenzioso.

ART. 13 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti; dette risorse finanziarie vengono quantificate e ripartite tra i Consorzi di Bonifica aderenti a cura dell'UCC in ragione del numero dei contenziosi gestiti dall'Ufficio nell'interesse di ciascun Consorzio.

2. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese inerenti la gestione del contenzioso da parte del legale incaricato, il quale può esigere la liquidazione dei propri compensi direttamente nei confronti del Consorzio di Bonifica che ha affidato l'incarico difensivo.

SEZIONE IV**ADOZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI UNIFORMI PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI INFORMATIVI TERRITORIALI E PER QUELLA RELATIVA AGLI ASPETTI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI****ART. 14 – Oggetto ed attività dell'Ufficio di Centrale Unica di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a

2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. L'UCC, per il tramite delle proprie strutture, cura l'acquisto e l'implementazione, presso gli Uffici dei Consorzi di Bonifica aderenti, di programmi informatici per la uniforme gestione dei servizi informativi territoriali nonché per la gestione di adempimenti amministrativi e contabili demandati alle competenti Strutture dei Consorzi medesimi.
4. Le competenti strutture dell'UCC svolgono anche funzioni di supporto e di soluzione delle questioni informatiche derivanti da malfunzionamenti dei programmi installati. L'UCC assicura gli aggiornamenti software necessari per l'ordinario espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili.
5. L'UCC provvede altresì al costante monitoraggio dei siti istituzionali dei Consorzi di bonifica aderenti, con particolare riferimento alla Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il compiuto assolvimento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e segnalando tempestivamente al Consorzio di Bonifica interessato eventuali omissioni e/o errori di pubblicazione e sconsigliando pertanto eventuali responsabilità derivanti dalla mancata o non corretta osservanza delle norme in materia di trasparenza.
6. L'UCC redige, entro il 30 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività poste in essere nel precedente anno, evidenziando le eventuali criticità per le quali le relative soluzioni comportano nuovi oneri.
7. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione;

ART. 15 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'implementazione dei programmi informatici, nonché in ragione del numero degli interventi dell'Ufficio Informatico effettuati in favore di ogni singolo Consorzio di Bonifica per la soluzione di problematiche derivanti da malfunzionamenti dei programmi informatici
3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese afferenti l'acquisto di ulteriori programmi informatici non attinenti alle attività di cui alla presente Sezione, ferma restando tuttavia la disponibilità dell'UCC all'eventuale supporto, i cui costi tuttavia sono destinate,

SCHEMA DI CONVENZIONE

nella ripartizione delle spese, in capo al Consorzio di Bonifica risultato beneficiario di detto supporto informatico.

SEZIONE V**GESTIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA****ART. 16 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. Al fine di consentire una costante formazione professionale del personale consortile ed un valido aggiornamento sugli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti e successive, i Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso
3. L'UCC, in forza della presente convenzione, assicura ai Consorzi di Bonifica aderenti la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti mediante l'avvio, con cadenza annuale, di appositi corsi riservati al personale dei Consorzi di Bonifica aderenti la presente convenzione. A tale fine, l'UCC provvede, all'esito della sottoscrizione della presente convenzione, a chiedere a ciascun Consorzio di Bonifica aderente il fabbisogno formativo, sia per numero dei dipendenti da coinvolgere che per qualifiche professionali (area tecnica, area amministrativa, area contabile) e ciò anche al fine di programmare e concordare apposito calendario. L'UCC provvede altresì a tutti gli adempimenti propedeutici all'avvio dei percorsi formativi, ivi compresa l'individuazione dei locali e degli strumenti necessari per il corretto espletamento dei programmi di formazione ed aggiornamento.
4. L'UCC redige, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle iniziative formative e di aggiornamento realizzate nel precedente anno, con specifica indicazione della natura dei programmi avviati e dei risultati conseguiti nella formazione e nell'aggiornamento del personale coinvolto.
5. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione;

ART. 17 – Ripartizione delle spese

SCHEMA DI CONVENZIONE

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti, nell'interesse di ciascun Consorzio di Bonifica ed in riferimento al proprio personale, per l'avvio ed il completamento dei programmi formativi e di aggiornamento.

SEZIONE VI**GESTIONE DELLE FASI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE
DI QUELLO AVVENTIZIO STAGIONALE****ART. 18 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso
3. L'UCC, per conto dei Consorzi di Bonifica aderenti, cura la gestione delle procedure di assunzione del personale di ruolo, con espressa esclusione del personale avventizio regionale e per il quale le relative procedure di reclutamento verranno curate dal relativo Consorzio di Bonifica.
4. All'esito di apposita richiesta del Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione, l'UCC provvede ad avviare apposita procedura selettiva pubblica per il reclutamento del personale da destinare a tale Consorzio di Bonifica. A tal fine, il Consorzio di Bonifica aderente si impegna a specificare al suddetto UCC il numero e la qualifica professionale che intende assumere.
5. L'UCC provvede ad avviare sia le fasi preliminari alla procedura selettiva (pubblicazione del bando di concorso, individuazione e nomina della commissione esaminatrice) che le fasi afferenti la valutazione dei candidati (individuazione dei locali e degli strumenti per l'espletamento delle prove selettive, diario delle prove), ivi compresa la fase conclusiva della procedura nella quale viene pubblicata, a tutti gli effetti di legge, la graduatoria definitiva. Al termine della procedura selettiva, l'UCC comunica al Consorzio di Bonifica interessato la

SCHEMA DI CONVENZIONE

conclusione della selezione ed il relativo esito, e ciò al fine di consentire a detto Consorzio di Bonifica di procedere alla stipula dei relativi contratti di lavoro con i vincitori del concorso.

6. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 19 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.

2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti nell'espletamento delle procedure selettive.

SEZIONE VII**TENUTA DEL CATASTO CONSORTILE****ART. 20 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. Per le finalità di razionalizzazione delle economie e di migliore uniformità degli adempimenti di cui all'art. 109 del Regio Decreto 368/1904, in forza della sottoscrizione della presente convenzione quadro, conferiscono le relative funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) a

2. L'UCC è costituita presso

3. L'UCC cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle proprietà soggette a contribuzione di ogni singolo Consorzio di Bonifica aderente. Esso provvede alla cura degli adempimenti di cui al comma 1 attraverso il periodico allineamento con i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate ed all'esito di apposita istruttoria condotta in collaborazione con i competenti uffici del Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione.

4. All'esito delle informazioni acquisite e pertanto all'aggiornamento dei dati, l'Ufficio Catasto, l'UCC provvede a comunicare al Consorzio di Bonifica aderente gli esiti di tali aggiornamenti, e ciò per le finalità connesse alla corretta emissione degli avvisi di pagamento e delle cartelle nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento del contributo consortile.

5. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 20 – Ripartizione delle spese

SCHEMA DI CONVENZIONE

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti da detto Consorzio per la tenuta ed aggiornamento dei catasti consortili dei Consorzi di Bonifica aderenti alla presente convenzione.

SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque dalla data della stipula e può essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Ogni Consorzio di Bonifica aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti e delle attività di cui alla presente convenzione, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione di recesso deve avvenire con un preavviso di 30 giorni.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione avvengono con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni Consorzio di Bonifica comunicherà.
2. In caso di contenzioso derivante dalla applicazione e/o interpretazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il Tribunale competente è quello di Pescara.
3. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Consorzio di Bonifica Centro per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Nord per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Ovest per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Interno per le Sezioni – Firma

SCHEMA DI CONVENZIONE

Consorzio di Bonifica Sud per le Sezioni – Firma

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO -AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 09.10.2020, N. DPC024/406

L.R. 36/2015 e DGR 468/2016: Autorizzazione provvisoria allo scarico ex DGR 468/2016 dell'impianto di depurazione durante l'effettuazione dei lavori di "Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo loc. Capoluogo - codice progetto ABR5B 051-15" approvati con Determina Dirigenziale DPC024/363 del 05/09/2018 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/406 del 09/10/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE - Ufficio Autorizzazioni Scarichi –AUA AQ

OGGETTO: L.R. 36/2015 e DGR 468/2016: Autorizzazione provvisoria allo scarico ex DGR 468/2016 dell'impianto di depurazione durante l'effettuazione dei lavori di "Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo loc. Capoluogo - codice progetto ABR5B 051-15" approvati con Determina Dirigenziale DPC024/363 del 05/09/2018 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA la Legge Regionale 29 Luglio 1998, n. 64 istitutiva dell'Agenzia Regionale Tutela Ambiente;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consiliare 16/12/2015, n. 51/9, pubblicata sul BURA Ordinario n. 11 del 23/03/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 Gennaio 2020, n. 50 avente ad oggetto Dipartimento Territorio – Ambiente approvazione del nuovo assetto organizzativo e precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare, la quale specifica che sono di competenza dell'Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE i procedimenti relativi all'approvazione degli impianti di acque reflue urbane ex art. 20 L.R. 31/2010 e D.G.R. 227/2013 e di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione durante il periodo di realizzazione di interventi di realizzazione/adeguamento, ai sensi della D.G.R. 468/2016;
- VISTO il vigente art. 124, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che demanda alle regioni la disciplina delle "fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione";
- VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2015, n. 36 "Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015";

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2016, n. 468 “*Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36, art. 6 - Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, con la quale è stato approvato il documento recante la “Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi”*”;
- CONSIDERATO che, come da procedura definita al paragrafo 6 del documento approvato con D.G.R. 468/2016, per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti e le infrastrutture ad essi connesse:
- sul progetto si deve esprimere, sia ai fini dell'approvazione dello stesso ai sensi della L.R. 31/2010 che ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria dello scarico, l'ARTA con tempi e modalità indicati nella L.R. 31/2010, Capo IV;
 - il Gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane presenta l'istanza per l'autorizzazione provvisoria alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 allegando tutta la documentazione descritta dettagliatamente nel documento “*Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane*” allegato alla D.G.R. 227/2013;
- RILEVATO CHE
- con Determinazione Dirigenziale DPC024/176 del 21/05/2019 si è proceduto, ai sensi della L.R. 36/2015 e della D.G.R. 468/2016, a rilasciare l'autorizzazione provvisoria allo scarico per il periodo di 180 giorni necessario alla realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto in parola come da cronoprogramma presentato,
 - in virtù della comunicazione di avvio dei lavori di adeguamento e della sua durata temporale, l'autorizzazione provvisoria allo scarico di cui al punto precedente risulta scaduta in data **25/01/2020**;
- DATO ATTO CHE
- con nota prot. CAM S.p.A. n. 9756 del 05/10/2020 (acquisita al prot. RA n. 289494 del 05/10/2020) (Allegato 1) CAM S.p.A. ha richiesto **nuova autorizzazione provvisoria allo scarico** rappresentando che i lavori di adeguamento, pur avviati, sono in ritardo anche a causa dell'emergenza COVID19,
 - con nota prot. RA n. 289542 del 05/10/2020 questo Servizio regionale ha richiesto a CAM S.p.A. di indicare a che punto del cronoprogramma è lo stato di avanzamento lavori,
 - con nota prot. n. 9846 del 06/10/2020 (acquisita al prot. RA n. 291262 del 06/10/2020) CAM S.p.A. ha confermato che attualmente i lavori si trovano alla fase E-F;
- RILEVATO CHE non essendo intervenute modifiche al cronoprogramma e non avendo CAM S.p.A. richiesto deroghe ai limiti dello scarico si ritiene NON necessario richiedere un nuovo parere tecnico all'ARTA per il rilascio del presente provvedimento, in quanto il parere non si discosterebbe da quello precedentemente prodotto, ovvero quello trasmesso con nota ARTA prot. n. 16837 del 04/04/2019 (acquisita al protocollo RA con il n. 105398 del 04/04/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- VISTA la richiamata nota dell'ARTA Abruzzo prot. n. 6837 del 04/04/2019 (acquisita al protocollo RA con il n. 105398 del 04/04/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), con la quale l'Agenzia ha rimesso apposita Relazione Tecnica contenente il **parere tecnico conclusivo favorevole** con prescrizioni alla richiesta di autorizzazione provvisoria dello scarico ai sensi della D.G.R. 468/2016;
- CONSIDERATO che, come si evince dal parere tecnico dell'ARTA sopra richiamato (Allegato 2), durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento saranno attivati, in ciascuna fase, presidi depurativi provvisori, come da Cronoprogramma allegato al parere stesso, che consentiranno in ciascuna fase il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle tabb. 1 e 3 dell'Allegato 5 alla

parte Terza del D.Lgs 152/06 di seguito indicati:

Parametri	Tab. 1 e 3 all.5 D.Lgs. 152/06	Fase (tutte le fasi)
pH	5,5 - 9,5	5,5-9,5
Solidi Sospesi Totali (mg/l)	≤ 35	≤ 35
B.O.D. ₅ (mg/l)	≤ 25	≤ 25
C.O.D. (mg/l)	≤ 125	≤ 125
Cloro attivo libero (come Cl ₂) (mg/l)	≤ 0,2	≤ 0,2
Solfati (come SO ₄) (mg/l)	≤ 1000	≤ 1000
Solfuri (come S) (mg/l)	≤ 1	≤ 1
Solfiti (come SO ₃) (mg/l)	≤ 1	≤ 1
Cloruri (come Cl) (mg/l)	≤ 1200	≤ 1200
Fosforo totale (come P) (mg/l)	≤ 10	≤ 10
Azoto ammoniacale (come NH ₄) (mg/l)	≤ 15	≤ 15
Azoto nitroso (come N) (mg/l)	≤ 0,6	≤ 0,6
Azoto nitrico (come N) (mg/l)	≤ 20	≤ 20
<i>Escherichia coli</i> (U.F.C./100 ml)	≤ 3.000	≤ 3.000

CONSIDERATO

- che alla luce del parere tecnico favorevole espresso dall'ARTA (Allegato 2) si ritiene di autorizzare lo scarico durante il periodo dei lavori,
- che, tenuto conto che sull'impianto sono in corso i lavori, può essere accolta la richiesta della Società CAM S.p.A., contenuta nell'istanza di autorizzazione provvisoria, di portare il limite per *E. coli* a 5.000 U.F.C./100 ml, valore consigliato per detto parametro nelle note della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

VISTA

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO CHE

- con D.G.R. n. 285 del 30/04/2018, alla sottoscritta dr.ssa Sabrina Di Giuseppe è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio Ambiente,
- con determinazione direttoriale n. DPC141/2019, al dr. Antonello Colantoni è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio - Ambiente,
- il Responsabile del procedimento, dr. Antonello Colantoni, e la sottoscritta, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trovano in conflitto di interesse;

ACCERTATA

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare

ai sensi della L.R. 36/2015 e della D.G.R. 468/2016 e sulla base del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 16837 del 04/04/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 105398 del 04/04/2019, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2), **lo scarico provvisorio dell'impianto di depurazione in loc. Capoluogo di Tagliacozzo (AQ), durante l'effettuazione dei lavori di adeguamento approvati con determinazione regionale DPC024/363 del 05/09/2018, alle seguenti condizioni:**

- il titolare dello scarico è il rappresentante legale protempore di **CAM S.p.A.**;
- gli interventi di adeguamento dell'impianto di che trattasi seguano le previsioni tecniche e temporali di cui al parere tecnico dell'ARTA Abruzzo (Allegato 2) e del cronoprogramma lavori allegato allo stesso parere ,
- è fatto obbligo al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare in ciascuna fase del cronoprogramma suddetto i limiti indicati dall'ARTA nel parere tecnico sopra richiamato (Allegato 2), ad eccezione del parametro *E. coli* il cui limite viene fissato a 5.000 U.F.C./100 ml, ovvero:

Parametri	Fase (tutte le fasi)
pH	5,5-9,5
Solidi Sospesi Totali (mg/l)	≤ 35
B.O.D. ₅ (mg/l)	≤ 25
C.O.D. (mg/l)	≤ 125
Cloro attivo libero (come Cl ₂) (mg/l)	≤ 0,2
Solfuri (come S) (mg/l)	≤ 1
Solfiti (come SO ₃) (mg/l)	≤ 1
Solfati (come SO ₄) (mg/l)	≤ 1000
Cloruri (come Cl) (mg/l)	≤ 1200
Fosforo totale (come P) (mg/l)	≤ 10
Azoto ammoniacale (come NH ₄) (mg/l)	≤ 15
Azoto nitroso (come N) (mg/l)	≤ 0,6
Azoto nitrico (come N) (mg/l)	≤ 20
<i>Escherichia coli</i> (U.F.C./100 ml)	≤ 5.000

2. di stabilire inoltre che

- la durata massima dell'autorizzazione provvisoria è fissata in **65 giorni dalla data del presente atto**,
- è concedibile un'unica proroga di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore è tenuto comunque a comunicare preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

3. di stabilire

i seguenti obblighi in capo al titolare dell'autorizzazione:

- devono essere ottemperate le prescrizioni del parere tecnico di cui alla nota ARTA n. 16837 del 04/04/2019, acquisito al protocollo regionale con n. 105398 del 04/04/2019 (Allegato 2),
- deve essere data comunicazione **tempestiva** della data di fine lavori, alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila a mezzo PEC,
- è vietato un aumento anche temporaneo dei valori di emissione dello scarico

provvisorio rispetto a quanto riportato nel parere ARTA (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione,

- il titolare dello scarico provvisorio NON potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE (tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006), nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006., nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006,
- il titolare dello scarico/gestore, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 468/2016, è tenuto all'effettuazione degli autocontrolli sullo scarico in ciascuna fase del cronoprogramma e i relativi certificati analitici devono essere inviati all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila entro i 15 giorni successivi al prelievo;

- 4. di stabilire che:** • i controlli del rispetto della presente autorizzazione saranno svolti dall'ARTA nei tempi e nei modi di legge. Gli esiti dei controlli saranno tempestivamente trasmessi alla Regione – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo;
- 6. di trasmettere** il presente atto al Comune di Tagliacozzo, all'ERSI, alla CAM S.p.A., all'ARTA Abruzzo (Sede Centrale e Distretto Provinciale di L'Aquila) e alla ASL-SIESP di L'Aquila.
- 7. si invita** CAM S.p.A. a presentare al più presto istanza di autorizzazione allo scarico definitiva.

L'Estensore
(Ing. Alessandra Vizzani)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Antonello Colantoni)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio
Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ
(Anna Bernardi)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe





Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.

Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215

Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila

Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660

www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

Prot. 9756

All'ARTA Abruzzo

Viale Marconi, 178

65100 – Pescara

PEC sede.centrale@pec.artabruzzo.it

E.p.c. Al DPC – Dipartimento Opere Pubbliche

Governo del territorio e politiche ambientali

Servizio Gestione e Qualità Acque

Ufficio Qualità delle Acque

Portici San Beraedino, 25

67100 – L'Aquila

PEC dpc024@pec.regione.abruzzo.it

All'ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

Via Raiale, 110/bis

6512 – Pescara

PEC ersi@raccomandata.eu

Oggetto: adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo codice progetto ABR5051-15 – **richiesta autorizzazione provvisoria allo scarico ex. L.R. 36/2015.**

Con riferimento a quanto riportato nell'oggetto, tenuto conto:

- della DPC024/176 del 21/05/2019 ad oggetto: *“autorizzazione provvisoria allo scarico dell'impianto di depurazione durante l'effettuazione di lavori di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo – codice progetto ABR5051-15, ai sensi della L.R.36/2015 e della D.G.R. 468/2016;*
- che in data 09/03/2020 a causa dell'emergenza COVID-19 il Direttore dei Lavori ha sospeso le attività di cantiere, giusto verbale allegato;
- che all'esito del rientro dell'emergenza COVID-19 con verbale di cantiere del 15/07/2020, di cui si allega copia, il Direttore dei Lavori ha riavviato le fasi lavorative, cumulando complessivamente 128 gg di sospensione;
- che il termine di scadenza dell'autorizzazione provvisoria allo scarico risulta decorso;

Documento: richiesta autorizzazione provvisoria allo scarico

Data: 02 ottobre 2020

Redatto da: Giorgio D'Amico

Riferimenti: g.damico@cam-spa.com

Pagina 1 di 2



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

vista:

- la determina n.519 del 06/07/2020 ad oggetto: **"approvazione e contestuale autorizzazione dei lavori aggiuntivi e complementari** – esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo capoluogo codice progetto ABR5B051-15", con la quale viene concessa una proroga del termine contrattuale di 30 gg;
- il report cronologico trasmesso dal DL con il quale viene comunicato il termine di fine lavori entro il 20/12/2020;

tutto ciò premesso, con la presente si richiede il rilascio dell' autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi della L.R. 36/2015. Si chiede altresì nel definire i valori limite allo scarico di considerare l'evidenza che essendo in corso dei lavori non è possibile applicare valori limite più severi di quelli consigliati dalla norma.

Distinti saluti.

Avezzano, li 05/10/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Roberto Camasso

ELENCO ALEGATI:

- Determinazione DPC024/176 del 21/05/2019;
- Verbale di sospensione cantiere del 09/03/2020;
- Verbale di ripresa cantiere del 15/07/2020;
- Determina n.519/2020;report cronologico.

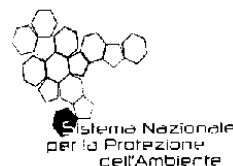
Documento: richiesta autorizzazione provvisoria allo scarico

Data: 02 ottobre 2020

Redatto da: Giorgio D'Amico

Riferimenti: g.damico@cam-spa.com

Pagina 2 di 2



Alla **Regione Abruzzo**
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'Aquila (AQ)
P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c. **C.A.M.**
Consorzio acquedottistico marsicano s.p.a.
P.E.C.: cam@pec.cam-spa.net

P.E.C.: **ARTA Abruzzo**
Distretto di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo. DGR 468/16.

Riferimento: integrazioni CAM, nota prot. ARTA n. 10207 del 01/03/2019;
richiesta di parere tecnico da parte della R.A., ai sensi della DGR 468/2016 per
l'autorizzazione provvisoria allo scarico, nota prot. ARTA n. 30348 del 02/11/2017.

Richiedente autorizzazione: C.A.M. Consorzio Acquedottistico Marsicano – Avezzano (AQ)

Si trasmette in allegato la relazione tecnica in cui l'ARTA esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni** in merito alla richiesta di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi della DGR 468/16.

Cordiali Saluti

Pescara,

M/g

Il Direttore di AREA
Dott.ssa L. Sciana Di Croce



Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 66100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599980685



RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione di Tagliacozzo. DGR 468/16.

Riferimento: integrazioni CAM, nota prot. ARTA n. 10207 del 01/03/2019;
richiesta di parere tecnico da parte della R.A., ai sensi della DGR 468/2016 per
l'autorizzazione provvisoria allo scarico, nota prot. ARTA n. 30348 del 02/11/2017.

Richiedente autorizzazione: C.A.M. Consorzio Acquedottistico Marsicano – Avezzano (AQ)

Premessa

A seguito della sospensione del parere tecnico espresso dall'ARTA con nota prot. 6960/2018, il CAM ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste contenute nei seguenti elaborati e tavole progettuali:

- 1- *Cronoprogramma;*
- 2- *Piano di gestione.*

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto di depurazione da 9.000 a 13.800 a.e. (come previsto dalla ricognizione ATO per tale agglomerato), attraverso la realizzazione di un nuovo partitore adiacente la vasca di equalizzazione che verrà utilizzata "di norma" come accumulo (configurazione laterale) delle portate comprese tra 2Qm e 3Qm.

In aggiunta a quanto riportato nel progetto originario, il pozzetto partitore permetterà, tramite due distinte tubazioni, di garantire l'afflusso alle due sezioni in parallelo del biologico, di una portata fino a 2Qm mentre l'esubero nei momenti critici di massimo carico, da 2Qm a 3Qm, sarà accumulato nella vasca di equalizzazione per essere poi trasferito alla fase biologica nei momenti di basso carico.

Le portate comprese tra 3Qn e 6Qn, dopo una fase di pretrattamento, subiranno un successivo trattamento di disinfezione.

Lo scarico avverrà sul Fosso Imele e quindi su corpo idrico superficiale come da dichiarazione del tecnico e nel rispetto dei limiti normativi imposti dall'All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06, tabb. 1 e 3.

Il progetto è stato già esaminato favorevolmente da questa Agenzia ai sensi della LR 31/10 con la nota n° 6960/2018.

Descrizione del processo depurativo durante i lavori

Nel Piano di Gestione vengono descritte le modalità di esecuzione dei lavori allegandone il cronoprogramma di dettaglio.



Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara
Tel.: 085/460021 Fax: 085/4600201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01589980686



Il progettista riporta che l'intervento di progetto prevede la realizzazione "ex-novo" del comparto "pretrattamenti" ed ulteriori presidi, in modo da garantire al gestore, nelle more della realizzazione del nuovo comparto, la possibilità di utilizzo dei pretrattamenti esistenti, senza interrompere ed interferire in alcun modo con la gestione ordinaria dell'impianto esistente.

Autorizzazione provvisoria allo scarico: tempistica

Sulla base del Cronoprogramma tutti gli interventi previsti per il completamento dell'adeguamento e potenziamento dell'impianto verranno realizzati **entro 180 giorni**.

Il Gestore dovrà comunicare preventivamente e tempestivamente alla Regione ed al Distretto ARTA di L'Aquila, ogni modifica al Cronoprogramma dei lavori.

Caratteristiche dello scarico in ciascuna fase del cronoprogramma lavori

Nel corso dello svolgimento dei lavori dovranno essere messi in atto i presidi depurativi dichiarati, atti a garantire il rispetto dei limiti di emissione indicati nelle diverse fasi del Cronoprogramma approvato dalla Regione, che costituirà parte integrante dell'Autorizzazione provvisoria allo scarico.

La ditta garantisce che durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori potranno essere rispettati tutti i limiti di emissione previsti dalle tabb. 1 e 3 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/06, così come riportato nel seguente cronoprogramma:

PARAMETRI ed u.m.	Autorizzazione attuale	Analisi autocontrolli anno 2018	In tutte le fasi (A-....I)
pH	$5,50 \leq \text{ph} \leq 9,50$	7,33	$5,50 \leq \text{ph} \leq 9,50$
Solidi speciali totali (mg/L)	≤ 35	10	≤ 35
BOD ₅ (mg/L)	≤ 25	15	≤ 25
COD (mg/L)	≤ 125	43	≤ 125
Cloro attivo libero (mg/L)	$\leq 0,2$	0,08	$\leq 0,2$
Solfuri (mg/L)	≤ 1	Nd	≤ 1
Solfiti (mg/L)	≤ 1	Nd	≤ 1
Solfati (mg/L)	≤ 1000	4,6	≤ 1000
Cloruri (mg/L)	≤ 1200	61,1	≤ 1200
Fosforo totale (mg/L)	≤ 10	0,06	≤ 10
Azoto ammoniacale (mg/L)	≤ 15	0,24	≤ 15
Azoto nitroso (mg/L)	$\leq 0,6$	0,03	$\leq 0,6$
Azoto nitrico (mg/L)	≤ 20	1,72	≤ 20
Escherichia coli (UFC/100 ml)	≤ 3.000	550.000	≤ 3.000





Il CAM riporta che nel corso dell'anno 2018, i rapporti di prova relativi agli autocontrolli effettuati dimostrano una non conformità in uscita dei parametri solo per l'*Escherichia coli*, rispetto ai limiti autorizzati.

Ulteriori Prescrizioni

Il Gestore è tenuto a comunicare, 15 giorni prima, la data d'inizio dei lavori alla Regione ed al Distretto ARTA di L'Aquila.

L'ARTA, durante il periodo di validità di Autorizzazione provvisoria, potrà effettuare tutti i controlli nelle modalità e frequenze che riterrà necessari.

Il Gestore è tenuto ad eseguire gli autocontrolli previsti dall'Art. 8 della DGR n. 468/2016 in ciascuna fase del cronoprogramma e i risultati analitici, attestati da un professionista abilitato, dovranno essere inviati, sia in formato cartaceo che in formato digitale, entro i 15 giorni successivi al prelievo, alla Regione ed al Distretto ARTA di L'Aquila.

Gli autocontrolli analitici sullo scarico, potranno essere eseguiti anche con modalità di prelievo di tipo istantaneo.

Considerazioni

Sulla base della documentazione presentata inerente il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico del depuratore di Tagliacozzo, ai sensi della DGR 468/2016 si considera che il cronoprogramma e l'articolazione dei presidi depurativi previsti, possono essere ritenuti adeguati in relazione alla realtà in cui si va a operare al fine di uno svolgimento dei lavori che non interferisca negativamente sulle matrici ambientali.

Conclusioni

Per quanto sopra, esaminata la documentazione progettuale integrativa fornita, si esprime **parere tecnico favorevole** ~~sella~~ al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi della DGR 468/2016.

Pescara 03/04/2019

Ing. Marco Giansante


Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ariano




[illegible]

DETERMINAZIONE 09.10.2020, N. DPC024/407

Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo alla "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)".



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/407 del 09/10/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO Qualità delle Acque Interne – Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE

OGGETTO: Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo alla "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA la Legge Regionale 29 Luglio 1998, n. 64 istitutiva dell'Agenzia Regionale Tutela Ambiente;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consiliare 16/12/2015, n. 51/9, pubblicata sul BURA Ordinario n. 11 del 23/03/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 Gennaio 2020, n. 50 avente ad oggetto Dipartimento Territorio – Ambiente approvazione del nuovo assetto organizzativo e precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare, la quale specifica che sono di competenza dell'Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE i procedimenti relativi all'approvazione degli impianti di acque reflue urbane ex art. 20 L.R. 31/2010 e D.G.R. 227/2013 e di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione durante il periodo di realizzazione di interventi di realizzazione/adeguamento, ai sensi della D.G.R. 468/2016;
- VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 Marzo 2013, n. 227 di approvazione del documento "Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Dicembre 2019, n. 850 di aggiornamento della D.G.R. 227/2013;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall'ARTA Abruzzo attraverso l'emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell'impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
- CONSIDERATO che la D.G.R. 227/2013, così come modificata dalla D.G.R. 850/2019, prevede che "l'approvazione del progetto preliminare ha una durata di cinque anni dal suo rilascio e

che qualora l'impianto non venga realizzato entro il periodo di validità del provvedimento di approvazione del progetto ne dovrà essere richiesta nuova approvazione";

VISTO CHE

ACA S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni interessati, con nota PEC del 02/08/2018, acquisita in pari data al protocollo RA al n. 220678 (**Allegato 1**), ha inviato istanza di approvazione del progetto dei lavori di *"Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalıncontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)"*, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010;

RILEVATO CHE

con nota di questo Servizio prot. n. 244970 del 05/09/2018 si è proceduto a:

- trasmettere all'ARTA Abruzzo la documentazione inerente il progetto di *"Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalıncontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)"*, per il rilascio del parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 31/2010 e della D.G.R. 227/2013,
- richiedere all'ERSI la documentazione aggiornata relativa agli agglomerati e agli impianti ricompresi nell'intervento descritto nel progetto di che trattasi;

DATO ATTO CHE

- l'ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 41428 del 27/09/2018 (acquisita al prot. RA n. 267293 del 27/09/2018), ha richiesto all'ACA S.p.A. di fornire documentazione integrativa,
- con nota prot. RA n. 285979 del 16/10/2018, questo Servizio regionale ha sollecitato ERSI a fornire la documentazione richiesta con prot. RA n. 244970/18,
- in data 24/10/2018 ACA S.p.A. trasmetteva la integrazioni richieste da ARTA (acquisite al prot. RA n. 294506 del 24/10/2018);

VISTA

la nota dell'ARTA Abruzzo prot. n. 47329 del 02/11/2018, acquisita al protocollo RA con il n. 303121 del 02/11/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 2**), con la quale l'Agenzia ha rimesso apposita Relazione Tecnica contenente il parere tecnico conclusivo favorevole, con prescrizioni, agli interventi proposti in merito all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione in località Reginaldo di Roccamontepiano, ai sensi della L.R. 31/2010;

DATO ATTO CHE

- con note prot. RA n. 344834 del 07/12/2018 e n. 261845 del 08/09/2020 questo Servizio regionale sollecitava nuovamente ERSI a fornire la documentazione richiesta con prot. RA n. 244970/18;

VISTA

- la nota dell'ERSI prot. n. 3373 del 07/10/2020, acquisita al protocollo RA con il n. 292959 del 08/10/2020, con la quale ERSI ha comunicato quello che sarà il nuovo assetto degli agglomerati e degli impianti interessati a seguito della realizzazione del progetto in parola,
- la nota dell'ERSI prot. n. 3396 del 09/10/2020, acquisita al protocollo RA con il n. 295350 del 09/10/2020, che annulla e sostituisce la nota di cui al punto che precede, e dato atto che in essa l'ERSI specifica, tra l'altro, che il carico generato dalla frazione Scrocchetti di Casalıncontrada, attualmente non servita da pubblica fognatura, pari a 118 A.E., dopo il collettamento sarà inglobato in quello dell'agglomerato di Fontanelle di Casalıncontrada;

CONSIDERATO

che i dati relativi all'impianto di depurazione in loc. Reginaldo nel Comune di Roccamontepiano, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

Titolarità dello scarico:	ACA S.p.A. Nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
Agglomerati serviti:	Denominato " Reginaldo " (codice agglomerato IT1369073A14), con carico generato pari a 393 A.E. del Comune di Roccamontepiano
Carico generato totale: 793 A.E.	Denominato " Fontanelle " (codice agglomerato IT1369016A11), comprensivo della frazione Scrocchetti, con carico generato totale pari a 400 A.E., del Comune di Casalıncontrada

Impianti a servizio degli agglomerati:	Reginaldo (codice impianto IT1369073A14C01)
Capacità di progetto (A.E.):	• Attuale: 150 • Dopo adeguamento: 2.100
Ricettore dello scarico:	Fosso Riccitelli (affluente Fiume Alento) riportato in C.T.R.
Coordinate dell'impianto:	42° 16' 42" N 14° 08' 31" E
Coordinate punto di scarico nel corpo ricettore:	42° 16' 43" N 14° 08' 31" E
Coordinate del punto di scarico durante i lavori (se diverse da quelle dello scarico già autorizzato)	/
Scarico in area sensibile	NO
Lo scarico recapita in area di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006, oppure in corpo idrico posto in area protetta di cui alla vigente normativa?	NO
Impianto a forte fluttuazione:	NO
Tipologia acque reflue trattate:	Urbane (derivanti da fognatura di tipo misto: domestiche+meteoriche); NON confluiscono scarichi industriali
Tipologia impianto prima dell'adeguamento:	Impianto di depurazione biologico a fanghi attivi
Sezioni di trattamento presenti prima dell'adeguamento:	Dato non disponibile
Tipologia impianto dopo l'adeguamento:	Impianto di depurazione biologico a fanghi attivi
Sezioni di trattamento presenti dopo l'adeguamento:	Linea acque: grigliatura media, grigliatura fine, dissabbiatura, ossidazione, sedimentazione, filtrazione, disinfezione con U.V. Linea fanghi: digestione, ispessimento, n. 2 letti di essiccamento (prevista postazione per installazione nastropressa) Misuratori di portata all'ingresso ed in uscita
Sistema scolmatore in testa all'impianto dopo adeguamento:	Il dispositivo scolmerà le portate eccedenti 4 volte la portata nera media (Q_{nm}) in tempo asciutto; la portata ricompresa in $4 Q_{nm}$: • fino a $2 Q_{nm}$ subirà il trattamento completo, • da $2 Q_{nm}$ fino a $4 Q_{nm}$ subirà grigliatura e disinfezione con acido peracetico.

RICORDATO CHE secondo quanto previsto dalla D.G.R. 227/2013:

- la Regione, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 152/2006, approva il progetto preliminare relativo alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o a modifiche sostanziali di impianti esistenti,

- il soggetto proponente deve presentare il progetto esecutivo alla Regione unitamente ad una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità al progetto preliminare approvato e che qualsiasi variazione sostanziale al progetto preliminare già approvato dall'ARTA va sottoposto di nuovo all'iter approvativo,
- **il Gestore dell'impianto, prima dell'avvio dei lavori, deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, nullaosta, ecc., in materia di vincolistica e di urbanistica, nonché per la realizzazione degli interventi, in quanto l'approvazione del progetto dell'impianto ex L.R. 31/2010 e D.G.R. 227/2013 non sostituisce, né ricomprende, detti titoli;**

CONSIDERATO CHE alla luce del parere tecnico favorevole espresso dall'ARTA (**Allegato 2**) in merito al progetto relativo alla *“Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)”*, si ritiene di approvare il progetto dell'impianto di depurazione suddetto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, con le prescrizioni indicate da ARTA Abruzzo nel parere tecnico sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO CHE

- con D.G.R. n. 285 del 30/04/2018, alla sottoscritta dr.ssa Sabrina Di Giuseppe è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio Ambiente,
- con determinazione direttoriale n. DPC141/2019, al dr. Antonello Colantoni è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio - Ambiente,
- il Responsabile del procedimento, dr. Antonello Colantoni, e la sottoscritta, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trovano in conflitto di interesse;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- 1 di approvare** il progetto di *“Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dall'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH)”*, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 31/2010, sulla base del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo, di cui alla nota n. 47329 del 02/11/2018, acquisita al protocollo RA con il n. 303121 del 02/11/2018, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);
- 2 di stabilire che**
 - ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento *“Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane”* approvato con D.G.R. n. 227/2013, così come modificata dalla D.G.R. 850/2019, l'approvazione del progetto ha una durata di cinque anni dal suo rilascio,
 - gli interventi in progetto devono essere effettuati secondo quanto indicato nella documentazione presentata a corredo dell'istanza (protocollo RA al n. 2206788 del 02/08/2018) e nelle integrazioni (prot. RA n. 294506 del 24/10/2018)
 - il soggetto proponente, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 227/2013, dovrà presentare alla Regione il progetto esecutivo unitamente ad una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità al progetto preliminare approvato con il presente

atto (qualsiasi variazione sostanziale al progetto preliminare va sottoposto di nuovo all'iter approvativo);

- 3 di stabilire** i seguenti obblighi in capo al titolare dell'autorizzazione:
- devono essere ottemperate le prescrizioni del parere tecnico di cui alla nota ARTA n. 47329 del 02/11/2018, acquisita al protocollo RA con il n. 303121 del 02/11/2018,
 - comunicazione della data di inizio dei lavori, **almeno 15 giorni prima dell'avvio degli stessi**, alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti a mezzo PEC,
 - comunicazione **tempestiva** della data di fine lavori, alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti a mezzo PEC;
- 4 di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo;
- 5 di trasmettere** il presente atto ai Comuni di Roccamontepiano e Casalincontrada, all'ERSI, all'ACA S.p.A., all'ARTA Abruzzo (Sede Centrale e Distretto di Chieti).

L'Estensore
(Ing. Alessandra Vizzani)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Antonello Colantoni)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

dott.sa Sabrina Di Giuseppe



Alessandra Vizzani

Da: ACA SpA Settore Depurazione <aca.settoredepurazione@pec.it>
Inviato: giovedì 2 agosto 2018 09:28
Oggetto: Impianto di depurazione di Roccamontepiano loc. Reginaldo. Richiesta autorizzazione ex L.R. 31/2010

Alla c.a. della dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Con la presente siamo a richiedere l'autorizzazione ex L.R. 31/2010 relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione da ubicarsi nel Comune di Roccamontepiano (CH) in loc. Reginaldo.

In considerazione delle dimensioni dei files, la documentazione tecnica del caso viene inviata a mezzo wetransfer ai seguenti indirizzi di PEO:

- sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it
- alessandra.vizzani@regione.abruzzo.it
- m.giansante@artaabruzzo.it

Distinti saluti.

ACA S.p.A.



A **Regione Abruzzo**
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c. **A.C.A. S.p.A.**
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 Pescara
P.E.C.: aca.pescara@pec.it

P.E.C.: **Distretto Provinciale ARTA di Chieti**
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Progetto "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada c.da Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano" - L.R. n. 31/2010, ex art. 20

Riferimento: Richiesta della Regione Abruzzo, prot. Art. n. 37554 del 05/09/2018 di Parere tecnico ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 31/2010 e della DGR 227/2013

Richiedente autorizzazione: ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro, 81 - Pescara

In relazione alla richiesta di parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 31/2010, si esprime parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento in oggetto.

Cordiali Saluti

Pescara, 02/11/2018

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa *Luciana Di Croce*



Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599980685



RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Progetto "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano" – L.R. n. 31/2010, ex art. 20

Riferimento: Richiesta della Regione Abruzzo, prot. Arta n. 37554 del 05/09/2018 di Parere tecnico ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 31/2010 e della DGR 227/2013

Richiedente autorizzazione: ACA spa – Via Maestri del Lavoro, 81 - Pescara

Premessa

In data 05/09/2018, con nota Arta prot. n. 37554, la Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Agenzia la documentazione relativa al progetto di "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada c.da Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano c.da Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano" per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'ex art. 20 della L.R. 31/2010.

In data 27/09/2018 con prot. n. 41428, Arta ha sospeso il parere tecnico di competenza richiedendo integrazioni alla documentazione di progetto che ACA ha trasmesso con nota prot. n. 45977 del 24/10/18.

Si ricorda che l'Arta ha rilasciato alla Regione Abruzzo in data 12/05/2014, ns. prot. n. 5555 il parere tecnico di competenza per la realizzazione dell'impianto di depurazione in località Reginaldo del Comune di Roccamontepiano quale parte integrante e sostanziale della Determina Dirigenziale DC27/08 del 19/05/2014 di approvazione del progetto.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si riportano di seguito le seguenti valutazioni.

Documenti visionati

- 1) 00 - Elenco elaborati
- 2) 01 - Relazione generale
- 3) 02 - Relazione di processo
- 4) 03 - Relazione di calcolo idraulico
- 5) 05 - Relazione geologica
- 6) 06 - Disciplinare tecnico
- 7) 07 - Relazione Paesaggistica Semplificata DPR 31- 2017
- 8) 07.01 - Inquadramento territoriale
- 9) 07.02 - Piano quotato ante operam e profili
- 10) 07.03 - Fotoinserimento
- 11) 07.04 - Catastale
- 12) 07.05 - Documentazione fotografica e fotoinserimento
- 13) 08.00 - Rendering
- 14) 08.01 - Planimetria generale
- 15) 08.02 - Planimetria generale con rappresentazione reti fognarie
- 16) 08.03 - Fognatura acque meteoriche
- 17) 08.06 - Schema di processo
- 18) 08.07 - Profilo idraulico
- 19) 09.01 - Grigliatura media e sollevamento di testa
- 20) 09.02c - Pretrattamento e comparto biologico
- 21) 09.02e - Pretrattamento e comparto biologico

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 0159990685



Certificato N° 205977

- 22) 09.03c - Sedimentazione secondaria e vasca di ricircolo fanghi
- 23) 09.03e - Sedimentazione secondaria e vasca di ricircolo fanghi
- 24) 09.04c - Sistema di disinfezione
- 25) 09.04e - Sistema di disinfezione
- 26) 09.05c - Stabilizzazione aerobica
- 27) 09.05e - Stabilizzazione aerobica
- 28) 09.06 - Letti di essiccamento
- 29) 09.08 - Locale futura disidratazione fanghi

Documentazione integrativa

- 30) 1.1. CTR_5000
- 31) R1.5 Bacino Fiume Alento
- 32) 11 Piano di monitoraggio
- 33) Nota di risposta
- 34) Tav. 08.01_rev.01
- 35) Tav. 08.02_rev.01
- 36) Tav. 08.06_rev.01

Analisi dei vincoli

Limitatamente ai vincoli a carattere ambientale inclusi nell'allegato 1, l'area interessata dall'impianto in oggetto rientra, in tutto o in parte, in aree soggette ai seguenti vincoli:

- 1. PAI: l'area è interna ad una zona a Pericolosità Moderata (P1) e a Rischio R1 ed è interessata da una linea di scarpata (Pericolosità da Scarpata - Ps);
- 2. Vincolo idrogeologico (ex RD 30/23);
- 3. Vincolo ex art. 142 comma 1 lettera c D.Lgs. 42/04 (area di rispetto di corpi idrici).

Descrizione del progetto

Il progetto esecutivo presentato prevede la dismissione dell'impianto di depurazione esistente sito in loc. Reginaldo nel comune di Roccamontepiano, avente una capacità di progetto pari a 1.400 a.e., dichiarato in stato di degrado avanzato e non adeguato a garantire la depurazione entro i limiti allo scarico e la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento biologico dimensionato per una potenzialità di 2.100 a.e.

Da quanto dichiarato dal progettista, il nuovo impianto di depurazione sarà a servizio dell'agglomerato Reginaldo nel comune di Roccamontepiano (300 a.e.), dell'agglomerato c.da Scrocchetti nel comune di CasalINTRADA (1000 a.e.) e delle utenze provenienti da una fossa Imhoff, da dismettere, in località Fontanelle nel comune di CasalINTRADA (100 a.e.). Prevedendo un incremento demografico del 30% nei prossimi 25-30 anni e una capacità residua di depurazione di 300 a.e., si ottiene una capacità di progetto pari a 2100 a.e.

L'impianto è dimensionato per trattare una portata pari a 4 volte la portata media nera Qm in caso di pioggia; la portata eccedente viene inviata nel pozzetto di confluenza e scaricata nel corso d'acqua superficiale.

L'intera portata (4Qm) viene inviata quindi alla sezione dei pretrattamenti di grigliatura fine e dissabbiatura per poi suddividersi in due flussi uguali: la metà 2Qm passa al trattamento biologico e la restante portata (2Qm < Q < 4Qm) viene inviata alla sezione di disinfezione effettuata in una vasca con acido peracetico.

La portata inviata al trattamento biologico a fanghi attivi viene suddivisa su due linee in parallelo costituite da due reattori biologici in cui si alternano fasi di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione per poi ricongiungersi a valle, prima della sedimentazione secondaria.

Le acque chiarificate vengono infine sottoposte ad un trattamento di filtrazione attraverso un filtro a tessuto e successivamente alla disinfezione con raggi U.V.



I fanghi di supero vengono ispessiti, stabilizzati mediante digestione aerobica e successivamente disidratati nei letti di essiccamento.

A valle delle vasche di disinfezione (con raggi U.V. e con acido peracetico) è posto il pozzetto fiscale nel quale confluisce l'intera portata 4Qm e all'interno del quale è prevista l'installazione di un campionatore automatico.

Lo scarico dei reflui depurati e delle acque di pioggia scolmate viene effettuato nel Fosso Riccitelli, affluente del Fiume Alento, rappresentato nella Carta Tecnica Regionale; i limiti di emissione da rispettare sono quelli disposti dal D.Lgs. 152/06 alla Tabella 1 dell'Allegato 5 per impianti di depurazione a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e.

Le coordinate Gauss-Boaga dello scarico sono:

X= 2449267.71

Y= 4681092.21

Il progettista dichiara che nonostante il depuratore sia posto a servizio di un agglomerato con una potenzialità inferiore ai 2000 a.e. esso sarà comunque dotato di tutti i sistemi prescritti dalle NTA del Piano di Tutela delle acque della Regione Abruzzo per gli impianti di potenzialità superiore. Inoltre, nonostante l'area oggetto dell'intervento, non sia inserita nel PTA tra le Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'impianto è stato progettato al fine di garantire anche il rispetto dei limiti della Tab.3 per i composti dell'azoto e per il fosforo.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due vasche interrato rispettivamente per il rilancio dei dreni alla stazione di sollevamento di testa e per l'accumulo delle acque di prima pioggia che vengono rilanciate in testa al trattamento di depurazione.

Conclusioni

Ribadendo la richiesta della Regione Abruzzo riportata nella nota Arta prot. n. 37554 del 05/09/2018, *"si evidenziano diverse incongruenze tra i dati degli agglomerati e impianti a servizio riportati nella documentazione progettuale trasmessa e quella agli atti dell'Ufficio: è necessario, pertanto, preliminarmente chiarire l'assetto complessivo degli agglomerati interessati e dei relativi impianti. Si chiede pertanto all'ERSI, attraverso i dati forniti dall'ACA, di inviare a questo Servizio la documentazione aggiornata relativa agli agglomerati e impianti ricompresi nell'intervento descritto nel progetto di che trattasi."* e fermo restando la necessità di acquisire i chiarimenti richiesti dalla stessa, dall'analisi degli elaborati progettuali, con riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 227/13, si esprime parere tecnico favorevole alle seguenti condizioni:

- Installare misuratori di portata sulla portata in ingresso all'impianto, sulla linea delle acque scolmate >4Qm, sulla linea delle acque depurate prima dello scarico, sui due flussi in uscita dai pretrattamenti (flusso che subisce il trattamento biologico e il flusso di by-pass);
- Impermeabilizzare le aree interessate dalla movimentazione del refluo (accessi, viabilità in genere) e quelle in adiacenza a manufatti e attrezzature che possono rappresentare potenziale fonti di inquinamento del suolo e dell'eventuale falda sotterranea;
- Prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza della falda e del relativo livello mediante la realizzazione di almeno un sondaggio attrezzato a piezometro; qualora si rinvenisse la falda, dovranno essere realizzati ulteriori due piezometri per la ricostruzione piezometrica nell'area di progetto;
- In riferimento alle criticità geologico-geomorfologiche del sito evidenziate nella relazione geologica, come già segnalato con ns. nota prot. 31109 del 08/11/2017, si ritiene necessario che vengano acquisiti i nulla osta/autorizzazioni/pareri delle Autorità Competenti al fine di verificare la compatibilità dell'intervento sul territorio.



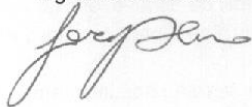
Alla luce di quanto esposto sopra, si fa presente che il parere tecnico di competenza espresso da questa Agenzia sarà valido solo a condizione che il progetto non subisca modifiche relative all'assetto degli agglomerati interessati dal progetto e dei relativi impianti.

Dovranno essere presentati 15 gg. prima dell'inizio dei lavori, all'Arta e al Servizio Regionale Competente, eventuali nulla osta/autorizzazioni/pareri delle Autorità Competenti relativi ai vincoli che interessano l'area di intervento.

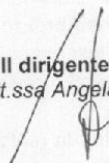
Si ricorda infine che, qualora non venga presentata istanza di autorizzazione provvisoria ai sensi della DGR n° 468 del 12/07/16, lo scarico del depuratore dovrà rispettare i limiti normativi in tutte le fasi di dismissione dell'impianto esistente e realizzazione di quello in progetto.

Pescara, 02/11/2018

Il funzionario istruttore
Ing. Sara D'Alessio



Il dirigente
Dott.ssa Angela Ariano





All. 1 - Autorizzazione impianti di depurazione delle acque reflue urbane (L.R. 31/2010)

Depuratore loc. **Reginaldo** nel Comune di **Roccamontepiano**

Elenco dei vincoli esaminati da ARTA nell'istruttoria.

	tipologia di vincolo	fonte di informazioni	presenza vincolo		note
1	Vincolo idrogeologico (aree vincolate ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267 del 30/12/1923)	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☒	no ☐	Vicolo idrogeologico RD 30/23
2	Piano regionale paesistico (PRP, 2004)	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☐	no ☒	
3	Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Pericolosità idrogeologica	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☒	no ☐	Pericolosità P1 e Ps
4	Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)- Rischio idrogeologico	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☒	no ☐	Rischio Moderato R1
5	Piano stralcio di difesa delle alluvioni (PSDA) - Pericolosità idraulica	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☐	no ☒	
6	Piano stralcio di difesa delle alluvioni (PSDA) - Rischio idraulico	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☐	no ☒	
7	Aree percorse da incendi (periodo 2009 – 2017)	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☐	no ☒	
8	Aree protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, IBA, ecc.)	Geoportale Regione Abruzzo*	sì ☐	no ☒	
	Aree sensibili e bacini drenanti in aree sensibili	PTA Regione Abruzzo Elaborato S.1	sì ☐	no ☒	
9	Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	PTA Regione Abruzzo Elaborato S.2	sì ☐	no ☒	
11	Vincoli ex D.Lgs 42/2004 (artt. 136, 157, 142 c. 1 lett. M)	SITAP del MATTM*	sì ☐	no ☒	
12	Vincoli ex D.Lgs 42/2004 (art. 142, c.1, esc. lett. E, H, M) – aree di rispetto coste e corpi idrici, montagne oltre 1600 o 1200 m, parchi, boschi, zone umide, zone vulcaniche	SITAP del MATTM*	sì ☒	no ☐	Aree rispetto coste e corpi idrici
13	Siti di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR)	Cartografie ARTA/ Regione/Ministero	sì ☐	no ☒	

* Fonte informazioni non ufficiale

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10.12.2020, N. DPC025/328

Presa d'atto variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 45 del 16/09/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,5 MW, ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE).



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

PROVVEDIMENTO/MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA N. 45 del 16/09/2009

DETERMINAZIONE N. DPC025/328 del 10/12/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: Energia e Sostenibilità

OGGETTO: Presa d'atto variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 45 del 16/09/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,5 MW, ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

**SOCIETA': Società Agricola SOLAR s.r.l.
Via Sant'Eurosia, 3
64010 Civitella del Tronto (TE)**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art.12;
- il D.M.10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs.28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" all'art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n.27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art.4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03;



GIUNTA REGIONALE

- la D.G.R. n.351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;

PREMESSO CHE:

- con il provvedimento dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA è stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 6,5 MWp, da ubicarsi nel Comune di Civitella del Tronto (TE), a favore della Ditta Proponente P.T. SOLAR s.r.l.;
- la società P.T. SOLAR s.r.l. ha variato la denominazione in “Società Agricola P.T. SOLAR srl”, come da nota del 28/02/2011 e relativa presa d’atto dello scrivente Servizio prot. n. RA/166014 del 08/08/2011;
- All’art. 7 il provvedimento dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009, prevede che *“ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale”*;

VISTA l’istanza di presa d’atto di non sostanzialità delle modifiche apportate in fase di realizzazione dell’impianto rispetto al progetto autorizzato, presentata dalla Società Società Agricola P.T. SOLAR srl, ed acquisita dalla Regione Abruzzo con prot. n. 337741 del 11/11/2020 per l’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE);

PRESO ATTO degli allegati all’istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici:

- Tavola A “Layout autorizzato con Autorizzazione Unica n. 45/2009;
- Tavola B “Lay out di variante;
- Schemi unifilari generale e delle cabine aggiornati.

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

VISTO quanto dichiarato dal richiedente nella suddetta istanza: *“si prevede un aumento di potenza a 9.804,50 kWp attraverso l’utilizzo di pannelli da 575 Wp (17.052 moduli) riducendo così il numero dei pannelli previsti nel progetto precedentemente autorizzato”*;

VISTO quanto precisato dal richiedente nella con mail acquisita al ns. prot. n. 437463 del 07/12/2020: *“la superficie precedentemente autorizzata alla società P.T. SOLAR sarà occupata dalle nuove tecnologie nella definizione della realizzazione dell’impianto in quantità leggermente inferiori”*;

CONSIDERATO che a fronte di tali documenti e dichiarazioni che:

- non è mutata l’area di intervento;
- è diminuita l’area di impianto;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere alla presa d'atto della VARIANTE NON SOSTANZIALE all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 n. 45 del 16/09/2009;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

PRENDE ATTO

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art.1

DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE all'Autorizzazione Unica n. 45 rilasciata con Determinazione n. DA13/112 del 16/09/2009 alla Società PT SOLAR s.r.l., di seguito volturata a favore della Società Agricola PT SOLAR S.r.l., con sede legale in Via Sant'Eurosia, 3 - 64010 Civitella del Tronto (TE), sulla base degli elaborati agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

Art.2

Il presente provvedimento:

- a) viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Agricola PT SOLAR srl con sede in Via Sant'Eurosia, 3 - 64010 Civitella del Tronto (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) viene trasmesso dal Responsabile del Procedimento al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Dario Ciamponi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Corroppolo

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 23.12.2020, N. DPE016/182

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Ortucchio (AQ), per uso industriale – Ditta: SLF Soc. Coop. Agr. Cod AQ/D/.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/ 182 del 23.12.2020

SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila

UFFICIO: Gestione demanio idrico, invasi e sbarramenti

Oggetto: Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.

Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Ortucchio (AQ), per uso industriale – Ditta: SLF Soc. Coop. Agr. Cod AQ/D/.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

VISTA la domanda a sanatoria in data 04/05/2020 prot. n. 142354/20 con la quale il Sig. Sebastian Grassi - Cod. Fisc. GRSSST83C17G492L, legale rappresentante della ditta SLF Soc. Coop. Agr., P. Iva - 02027910666, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi 119, Gioia dei Marsi (AQ), corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Ortucchio, al Fg. n. 15 Part. n. 502 di Mod. 0,03(l/s 3,0), per un volume annuo complessivo di mc. 15120 ad uso industriale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 23050 del 26/11/2020;

PRESO ATTO che con nota del 09/06/2020 prot.n. 173817/20 questo Servizio ha invitato la Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico, a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento; che da parte della medesima Autorità Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronuncia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

VISTO l'art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda a sanatoria in data 04/05/2020 prot. n. 142354/20 con la quale il Sig. Sebastian Grassi Cod. Fisc. GRSSST83C17G492L legale rappresentante della ditta SLF Soc. Coop. Agr., P. Iva - 02027910666, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi 119, Gioia dei Marsi (AQ), corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Ortucchio, al Fg. n. 15 Part. n. 502 di Mod. 0,03 (l/s 3,0), per un volume annuo complessivo di mc. 15120 ad uso industriale, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sede di Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 23/12/2020 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di Martedì e Giovedì.

Ai sensi delle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid-19 il servizio di front office è organizzato esclusivamente per appuntamento e per i soli casi non si sia riusciti ad ottenere le informazioni necessarie contattando il Responsabile del Procedimento.

Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Ortucchio, inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila Dipartimento SIAN;
- d) al Comando Militare Esercito Abruzzo
- e) al richiedente la concessione.

f) Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno **02/03/2021 alle ore 10,00** con ritrovo presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, **salvo diversa comunicazione in esito ad eventuali disposizioni relative al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure atte a contenerla**. Nel caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni si procederà ad effettuare la visita locale di istruttoria sui luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del Regolamento Reg.le n. 3/2007.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854
email: mario.giannantoni@regione.abruzzo.it

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Carlo Giovani
Firmato digitalmente

GIOVANI
CARLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
23.12.2020
14:41:38 UTC



DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

DETERMINAZIONE 30.12.2020, N. DPF003/157

Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo bandito con D.G.R. n. 775 /2012 - Presa d'atto esiti di controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso idonei ai fini dell'avvio del 2^ interpello.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF003 / 157

del 30 dicembre 2020

DIPARTIMENTO SANITA'

Servizio ASSISTENZA FARMACEUTICA

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica

Oggetto	Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo bandito con D.G.R. n. 775 /2012 - Presa d'atto esiti di controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso idonei ai fini dell'avvio del 2^ interpello
---------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" ed in particolare l'art. 11 rubricato "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" – siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATE

- la D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 avente ad oggetto: "*Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: "*Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. – nomina commissione esaminatrice*" – siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del 10.11.2015;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "*Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione candidati*", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012;
- la D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "*Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.*" *Approvazione graduatoria provvisoria*", con la quale, tra l'altro, si è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, approvati dalla Commissione esaminatrice;
- la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: "*Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: "*Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e*

ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. Determinazioni in ordine all’assegnazione delle sedi farmaceutiche;

RICHIAMATI

- l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l’art. 6 del bando recante: “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede che, in caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima;
- gli artt. 8 e 9 del bando disciplinanti, rispettivamente, la valutazione dei titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale e le modalità di formazione della graduatoria finale di concorso;

RICHIAMATO l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante: *“Accertamento dei requisiti”* il quale dispone che *“In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;*

CONSIDERATO che sono stati effettuati dal Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità - al fine di avviare il secondo interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche tuttora vacanti - i controlli di veridicità delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso - in attuazione del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e delle previsioni del bando di concorso in particolare dell’art. 13 citato - in ordine:

- al possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione al concorso;
- al possesso dei titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale dichiarati e utili ai fini dell’assegnazione di punteggio alle candidature;

RICHIAMATE le determinazioni DPF003/136 - DPF003/137 - DPF003/138 e DPF003/139 del 07.12.2020 con le quali - a seguito di controlli di veridicità effettuati del requisito di cui all’art. 2 punto 6 del bando, essenziale ai fini della partecipazione al concorso, sono state escluse le seguenti candidature dalla graduatoria definitiva del concorso, per la riscontrata perdita del predetto requisito di partecipazione, che doveva invece permanere fino alla assegnazione della sede farmaceutica:

- candidature protocollo 000076-29-12-2012-130;
- candidature protocollo 000102-01-01-2013-130;
- candidature protocollo 000093-31-12-2012-130;
- candidature protocollo 000782-10-01-2013-130;

DATO ATTO inoltre che, da esiti di controlli di veridicità effettuati - in ordine al possesso di titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale, utili ai fini dell’assegnazione di punteggio alle candidature e del posizionamento in graduatoria finale - è stata riscontrata difformità tra quanto autocertificato nella domanda di partecipazione e le relative verifiche effettuate:

- candidatura protocollo 000394 - 07-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXXX, mancata conferma del periodo di servizio prestato XXXXXXXXXXXX., con la precisazione che la modifica resasi necessaria non ha determinato, Sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio totale attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000014-17-12-2012-130, per XXXXXXXXXXXX, , mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria non ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000378-07-01-2013-130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX., con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti

32,4434 a punti 32,4237, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;

- candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma di periodi di servizio dichiarati XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 34,8167 a punti 34,723 e che detta riduzione ha comportato una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento, per cui la candidatura passa da punteggio 41,4667 a punteggio 41,3730);
- candidatura protocollo 000618-09-01-2013-130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 12,0801 a punti 9,7685, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000149-02-01-2013-130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 27,397 a punti 27,0296, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 001257-11-01-2013-130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 16,4651 a punti 16,4589, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 001183 - 11-01-2013 - 130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 2,9281 a punti 0 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000068 - 28-12-2012 - 130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 23,9219 a punti 23,4226 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000728 - 09-01-2013 - 130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 21,9158 a punti 21,7986 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 001024 - 10-01-2013 - 130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 30,6486 a punti 30,5623 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;

- candidatura protocollo 000135 - 02-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXXX, mancata conferma di periodi di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria non ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;
- candidatura protocollo 000746 - 09-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all'uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 10,7164 a punti 10,1432 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di riferimento;

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto su riportato è stato effettuato, mediante la piattaforma ministeriale, il ricalcolo dei punteggi per esperienza professionale della sola candidatura di seguito indicata:

- candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130 - XXXXXXXXXXXX, – modifica da punti complessivi 41,4667 a punti complessivi 41,3730;

RITENUTO opportuno disporre che, a tutela della riservatezza dei candidati le motivazioni alla base del ricalcolo del punteggio del singolo candidato, anche se non ha determinato modifica del punteggio complessivo della candidatura nella posizione in graduatoria, siano notificate agli interessati, oltrechè ai referenti la candidatura;

PRECISATO altresì che la rettifica della graduatoria di merito definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 – dalla posizione 86[^] e seguenti - siccome risultante dalla piattaforma ministeriale, sarà approvata con successivo provvedimento di Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in narrativa

1. di prendere atto degli esiti dei controlli di veridicità - effettuati sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai partecipanti al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, bandito con D.G.R. n.775/2012 - in ordine al possesso dei titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale per le candidature idonee per il 2[^] interpello, che non hanno determinato una riduzione del punteggio complessivo attribuito alla candidatura di riferimento, siccome dettagliatamente esplicitato in narrativa;
2. di procedere, alla luce delle difformità riscontrate durante i controlli di veridicità di titolo di studio, di carriera e di esperienza professionale utile ai fini dell'assegnazione di punteggio e posizionamento nella graduatoria finale, alla riduzione ed al conseguente ricalcolo del punteggio complessivo della sola candidatura di seguito indicata:
 - ✓ candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130;
3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione della rettifica della graduatoria di merito definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 - siccome risultante dalla piattaforma ministeriale all'uopo predisposta – dalla posizione 86[^] e seguenti;
4. di precisare che, come previsto dall'art. 13 del bando di concorso: *“In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*;
5. di notificare ai candidati/alle candidature interessate il presente provvedimento tramite l'indirizzo PEC indicato;
6. di precisare che, in caso di mancato funzionamento dell'indirizzo PEC, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.abruzzo.it - sezione “LA REGIONE COMUNICA” dedicata al concorso straordinario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Pescara lì 30 dicembre 2020

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Stefania Melena

F.to digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Dina Erasmo

F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Dina Erasmo

F.to elettronicamente

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 31.12.2020, N. DPG019/137

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 –COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 137/DPG019 del 31/12/2020

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - DPG

SERVIZIO LAVORO – DPG019

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 –COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27, del 24/04/2020, come modificato dall'art. 70 del decreto legge n. 34/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, ad oggetto *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”*, che, al comma 1, dispone che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, convertito in legge n. 40, del 05/06/2020, al comma 2, relativamente alla concessione della cassa integrazione in deroga, dispone che *“le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; al medesimo articolo, comma 3, dispone che *“Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo”*;*
- il D.L. n. 34, del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- l'art. 1, commi 9 e 10, del D. L. n. 104, del 14/08/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;*
- il D.L. n. 125, del 07/10/2020, ad oggetto *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020;*
- l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, *“Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione*

ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, che, al comma 1, ha disposto che “*I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, sono differiti al 31 ottobre 2020”*;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000003, del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,20 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 (ventisettemilionicentocinquantesettecentomila/00) per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000005, del 24 aprile 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.698.036.112,00 di euro (unmiliardoseicentonovantatremilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 30.592.800,00,00 (trentamilionicinquecentonovantaduemilaottocento/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000010, del 10 luglio 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 188.760.111,00 di euro (centottantottomilionisettecentosessantamila/00), quale terza quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 907.000,00 (novecentosettecentomila/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il verbale di riunione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS), del 30/03/2020, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n. 280/DPG del 15/10/20019, con il quale, ai sensi dell’art. 22, del D.L. 18/2020, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro regionale per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza dovuta al COVID-19;

RICHIAMATI:

- Il Messaggio INPS n. 1287, del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria. Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza da COVID-19;
- La Circolare INPS n. 47, del 28/03/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
- Il Messaggio INPS n. 1525, del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020.
- La Circolare n. 0000008, del 08/04/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- La Circolare n. 0000011, del 01/07/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con specifico riferimento al decreto legge n. 34 del 19/05/2020 e del decreto legge n. 52, del 16/06/2020.
- Il Messaggio INPS n. 1607, del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche introdotte dall’art. 41, del decreto-legge n. 23/2020.
- La Circolare INPS n. 86 del 15/07/2020, che ha illustrato le novità apportate dal D.L. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga e alle successive modifiche recate dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 2825, del 15/07/2020, ad oggetto “Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane”.
- Il Messaggio INPS n. 2901, del 21/07/2020, che ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 3131 del 21/08/2020, ad oggetto “Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, con specifico riferimento all’articolo 1, comma 9, sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19.
- Il Messaggio INPS n. 3729 del 15/10/2020, ad oggetto “Decreto –legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre

2020 dei termini decadenziali per l'invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all'invio delle istanze relative all'ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;

CONSIDERATO CHE:

- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica, unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;
- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;

CONSIDERATO CHE: con i decreti Interministeriali, n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, sono state assegnate complessivamente risorse finanziarie pari ad € 58.657.000,00 (cinquantottomilioneicentocinquantasettemila/00), per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATE LE:

- D.D. n. 92/DPG007 del 20/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 510.753,60,
 - D.D. n. 100/DPG007 del 24/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.322.195,40,
 - D.D. n. 101/DPG007 del 25/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.063.659,60,
 - D.D. n. 102/DPG007 del 28/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.184.116,40,
 - D.D. n. 103/DPG007 del 29/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.289.019,50,
 - D.D. n. 106/DPG007 del 30/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.929.392,70,
 - D.D. n. 107/DPG007 del 01/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.108.214,70,
 - D.D. n. 108/DPG007 del 02/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.466.558,70,
 - D.D. n. 112/DPG007 del 04/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.767.724,80,
 - D.D. n. 117 /DPG007 del 05/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 5.353.792,20,
 - D.D. n. 120 /DPG007 del 07/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 3.633.117,30,
 - D.D. n. 125/DPG007 del 11/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 2.435.046,30,
 - D.D. n. 127/DPG007 del 14/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 6.199.804,80,
 - D.D. n. 130/DPG007 del 19/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 4.729.752,00,
 - D.D. n. 134/DPG007 del 21/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.785.847,50,
 - D.D. n. 142/DPG007 del 03/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.445.381,90,
 - D.D. n. 150/DPG007 del 15/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.903.313,70,
 - D.D. n. 156/DPG007 del 02/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.970.090,10,
 - D.D. n. 162/DPG007 del 08/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 352.358,10,
 - D.D. n. 166/DPG007 del 15/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 232.235,10,
 - D.D. n. 178/DPG007 del 07/08/2020, per un impegno di spesa pari ad € 103.291,20,
 - D.D. n. 205/DPG007 del 08/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 62.969,40,
 - D.D. n. 209/DPG019 del 16/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 65.010,60,
 - D.D. n. 36/DPG019 del 01/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 7.703,10,
 - D.D. n. 57/DPG019 del 26/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 41.382,90,
 - D.D. n. 62/DPG019 del 06/11/2020, per un impegno di spesa pari ad € 60.199,20,
 - D.D. n. 104/DPG019 del 04/12/2020, per un impegno di spesa pari ad € 15.924,60;
- per un impegno finanziario complessivo pari ad € 57.038.855,80.

CONSIDERATO CHE a fronte dell'impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziarie pari ad € 1.618.144,60 (unmilioneicentodiciottomilacentoquarantaquattro/60) da poter utilizzare per porre in essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, del DL 18/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 167/DPG007 del 17/07/2020 e n. 134/DPG019 del 29/12/2020, con le quali è stata disposta la cessazione degli effetti finanziari di istanze di cassa integrazione in deroga, perché in possesso del codice 7B, con matricole cessate, con periodi superiori alle 9 settimane e con diritto ad altri ammortizzatori sociali, per le quali non è stata emessa autorizzazione da parte di INPS;

VISTE le risultanze delle istruttorie delle istanze di cassa integrazione in deroga, presentate da datori di lavori di cui al comma 1, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., a partire dal giorno 08/04/2020, attraverso lo Sportello Informatico della Regione Abruzzo ed istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019;

CONSIDERATO che il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020, ad oggetto “Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane”, al punto 2), ha stabilito che si intendono autorizzate le prime 9 settimane di CIGD laddove le stesse si collochino all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, in presenza di istanze con periodi di 9 settimane già decretate dalla Regione, ma che non avevano raggiunto, all'interno delle 9 settimane autorizzate, le 57 gg. minime previste dal messaggio INPS, di concerto con la sede regionale INPS, si è provveduto ad autorizzare le ulteriori giornate di CIGD utili al raggiungimento del periodo sopra considerato;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, “Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, che, al comma 1, ha disposto che “I termini di

cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono deferiti al 31 ottobre 2020";

RICHIAMATA la nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, "Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i. – Proroga dei termini al 31/12/2020 a seguito di diniego INPS";

RITENUTO, in coerenza con:

- le disposizioni di cui all'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS;
 - le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, pari a 1.634.069,20, assegnate alla Regione Abruzzo di cui ai decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di:
 - 1) autorizzare le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 6.593,40 (seimilacinquecentonovantatre/40), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 28_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2) provvedere ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
 - 3) autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 28_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;
- Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio Lavoro DPG0019, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77,

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) **autorizzare** le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 6.593,40 (seimilacinquecentonovantatre/40), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 28_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **provvedere** ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
- 3) **autorizzare** INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 28_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;
- 4) **trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Regionale INPS Abruzzo, per gli adempimenti di competenza – direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - all'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali e Enti Locali e Polizia Locale;
 - all'Ispettorato Interregionale del Lavoro – IIL Roma - IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
- 6) precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG019 – Ufficio Crisi Aziendali, del Dipartimento Lavoro-Sociale – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

Il Dirigente
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente



REGIONE ABRUZZO
D.L. 18/2020 - Art. 22 "CIGD COVID-19"
All. 28 COVID-19 alla D.D.n° 137/DPG019 del 31/12/2020

n° progr.	N° ITER	Matr. INPS	DENOMINAZIONE AZIENDA	COMUNE	PR	DATA PRESENTAZIONE ISTANZA	DAL	AL	N.ORE CIGD	N. LAVORATORI - BENEFICIARI
1	34998	7905088850	DI NICOLA RAFFAELE	ALBA ADRIATICA	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	46	2
2	35000	7903656693	RECCHILONGO GRAZIA	TERAMO	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	42	2
3	35001	7903840056	D'ANGELO GABRIELLA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	15	1
4	35002	7904695183	D'ANGELO RENATO	CASTILENTI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	64	2
5	35003	7905158766	FRA-SE SRLS	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	10	1
6	35004	7905101397	MONGIA TIZIANA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	64	2
7	35005	7901253520	HOTEL PALMAROSA SAS	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	100	3
8	35006	7903824094	COLIO FELICIA SOCCORSA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	18/11/2020	04/05/2020	10/05/2020	44	2
9	35052	2305386713	DATA MARKET SAS	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	03/12/2020	03/05/2020	03/05/2020	7	1
10	35704	6005417672	SCIARRA PARTY & FESTIVITA' SRLS	SPOLTORE	PE	21/12/2020	01/06/2020	04/06/2020	12	1
11	35746	3805184384	IL TELEFONO DI LO STRACCO LUCA S.R.L.	SULMONA	AQ	31/12/2020	01/04/2020	02/05/2020	224	2
12	35747	3805184384	IL TELEFONO DI LO STRACCO LUCA S.R.L.	SULMONA	AQ	31/12/2020	01/04/2020	02/05/2020	186	1

ATTI DELLO STATO

RICORSI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 11.12.2020, N.102

	 <i>Avvocatura Generale dello Stato</i> CT 40807/2020 - Avv. Basilica	 Reg. Ric. m. 102/2020
	ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE	
	RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE	
	PER	
	il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso con il	
	patrocinio <i>ex lege</i> , dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587,	
	FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui	
	uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia	
	NEI CONFRONTI	
	della Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, nella sua sede	
	legale in Via Leonardo da Vinci n. 6 – Palazzo Silone 67100 L'Aquila (posta	
	elettronica certificata presidenza@pec.regione.abruzzo.it)	
	PER	
	la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale Abruzzo	
	n. 29 del 13 ottobre 20120, pubblicata sul B.U.R. n. 160 del 16.10.2020, che	
	reca "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la	
	conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo),	
	misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in	
	materia urbanistica ed edilizia", relativamente alle disposizioni contenute	
	negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25	

	La Legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, pubblicata sul B.U.R.	
	n. 160 del 16.10.2020, che reca "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983	
	n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della	
	Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori	



Avvocatura Generale dello Stato

disposizioni in materia urbanistica ed edilizia", è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti

MOTIVI

Le disposizioni della Legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020 contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25 violano disposizioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Le disposizioni regionali censurate inoltre contrastano con norme di principio in materia di governo del territorio e quindi violano l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

In particolare :

1) La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 3, modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 18 del 1983, riformulando l'attuale comma 8-bis, con riferimento ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente (ossia con modifiche entro i limiti del comma 8 e che non alterino i carichi urbanistici) stabilendo che : "I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

La disposizione regionale è censurabile considerato che la norma nazionale richiamata - ossia l'articolo 4, comma 13, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011 - si

*Avvocatura Generale dello Stato*

limita a stabilire che “Nelle Regioni a statuto ordinario, (...) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: (...) b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”.

La predetta previsione statale – peraltro destinata a operare solo in attesa di una disciplina regionale – è volta quindi unicamente ad attribuire alla Giunta comunale la competenza in ordine ai piani attuativi conformi al piano urbanistico generale, senza che sia dettata alcuna previsione in ordine all’iter di formazione dei medesimi piani attuativi. Tale iter rimane soggetto pertanto ai principi fondamentali vigenti, i quali richiedono la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione, allo scopo di consentire la fase indefettibile di partecipazione degli interessati.

Non sembra infatti potersi dubitare del fatto che il termine “approvazione” sia utilizzato nella disposizione statale richiamata per riferirsi genericamente al procedimento che si dipana dalla fase di iniziativa fino alla deliberazione finale dello strumento attuativo. In altri termini, il legislatore nazionale ha inteso soltanto escludere che l’approvazione dei piani attuativi conformi a quelli generali possa essere demandata dalla legge regionale al Consiglio comunale o a un Ente sovraordinato rispetto al Comune, ma non ha inciso sulla disciplina del procedimento di pianificazione.

La modifica apportata alla precedente formulazione della legge regionale determina l’eliminazione del riferimento espresso alle fasi di adozione e di controdeduzione alle osservazioni relative allo strumento attuativo adottato. La

*Avvocatura Generale dello Stato*

novella appare stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento generale non siano soggetti alle distinte fasi di adozione e approvazione, ma vengano deliberati una sola volta dalla Giunta regionale, con totale elisione delle fasi di pubblicazione del piano adottato, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle medesime osservazioni. Viene così soppressa anche la possibilità di partecipazione al procedimento da parte delle Amministrazioni che hanno il compito di curare interessi pubblici diversi da quelli rimessi alla tutela dei Comuni. La norma regionale non lascia spazio, per la preventiva sottoposizione del piano alla Soprintendenza, imposta dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 1150 del 1942.

Non può sostenersi che la norma statale di cui all'art. 5, comma 13, lett. b), del decreto-legge n. 70 del 2011, nell'attribuire la competenza della "approvazione" dei piani attuativi conformi alla Giunta, contenga anche una semplificazione procedimentale, volta a snellire l'iter di formazione di tali piani, nel senso di sopprimere le fasi di pubblicazione del piano, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle osservazioni medesime, fasi che resterebbero quindi necessarie (solo) nel caso di piani attuativi non conformi allo strumento urbanistico generale. In proposito il Giudice amministrativo, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 888 del 2016, ha precisato che l'organo competente alla "approvazione" dei piani ha anche, in virtù dei principi generali, il potere di diniego di approvazione. Il Giudice amministrativo ha evidenziato che "La Giunta può approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente); l'esigenza di modifica di quest'ultimo, implicata dal piano attuativo, attiva la competenza del Consiglio" e che "la neutralità del

L

*Avvocatura Generale dello Stato*

piano attuativo rispetto allo strumento generale è condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della Giunta”.

La richiamata norma del c.d. decreto sviluppo non introduce dunque semplificazioni procedurali ma individua soltanto l'organo competente alla “approvazione” di determinati piani: la citata pronuncia del Consiglio di Stato chiarisce infatti che “la normativa del 2011 ha disposto un trasferimento di competenza e non ha qualitativamente mutato la natura dell'atto conclusivo del procedimento” e che “nelle disposizioni ricordate ‘approvazione’ va intesa non in senso positivo, ma nel significato neutro di ‘deliberazione’”. Ciò in considerazione della competenza generale stabilita dal TUEL, atteso che “A norma dell'art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio mantiene sempre la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici, competenza che si riespande non appena vengano meno le ragioni specifiche (e cioè la conformità della proposta al P.R.G.) che, per successiva norma di legge, ne abbiano comportato il trasferimento in capo alla Giunta” (cfr. ancora la sentenza citata).

In altri termini, il legislatore statale ha affidato l'intero iter dello strumento attuativo – se conforme al piano urbanistico generale – alla Giunta comunale, ma tale iter rimane immutato e soggetto ai principi fondamentali in materia, i quali richiedono la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione, allo scopo di consentire la fase indefettibile di partecipazione degli interessati. La partecipazione degli interessati e delle altre Amministrazioni è infatti sempre necessaria, in base ai principi, anche ove il piano attuativo sia conforme a quello sovraordinato, atteso che le previsioni del piano urbanistico generale possono essere declinate concretamente in molteplici modi, che presentano un

*Avvocatura Generale dello Stato*

diverso impatto sul territorio, sulla morfologia dei luoghi e quindi sul paesaggio.

La disposizione regionale in esame, eliminando il riferimento espresso alle fasi di adozione e di controdeduzione alle osservazioni relative allo strumento attuativo adottato, con totale elisione delle fasi di pubblicazione del piano adottato, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle medesime osservazioni, risulta sopprimere la possibilità di partecipazione al procedimento sia dei cittadini interessati che da parte delle Amministrazioni che hanno il compito di curare interessi pubblici diversi da quelli rimessi alla tutela dei Comuni, in violazione della disciplina statale, che viene anzi presa a pretesto per introdurre la modifica normativa. La norma regionale non lascia spazio, inoltre, per la preventiva sottoposizione del piano alla Soprintendenza, imposta dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 1150 del 1942.

Sulla base di quanto sopra dedotto, l'articolo 20, comma 8-bis, della legge regionale n. 18 del 1983, come novellato dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale in esame, si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale concernenti l'iter di formazione dei piani – principi vincolanti in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – nonché con il predetto art. 16 della legge n. 1150 del 1942, dettato dallo Stato nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

2) La disposizione contenuta nell'articolo 7 modifica l'art. 23 della legge regionale n. 18 del 1983, sostituendo il comma 3 con il seguente: "Il

*Avvocatura Generale dello Stato*

procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorso 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato". La disposizione regionale dunque, stabilisce una significativa compressione dei termini di adozione dei piani di lottizzazione privata, posto che i 120 giorni originariamente previsti passano a 20 giorni e che i 60 giorni previsti per la delibera in via sostitutiva sono portati a 30, in disallineamento peraltro con i termini previsti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale. Tale compressione dei termini, contrasta con l'esigenza di attenta valutazione connessa alla pianificazione di intere porzioni di territorio; esigenza ben presente al legislatore statale, il quale – all'articolo 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 – ha, tra l'altro, sottoposto i piani di lottizzazione al previo parere della Soprintendenza, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno interessate porzioni di territorio sottoposte a tutela, non distinguendo in alcun modo se lo strumento sia conforme o meno alla pianificazione vigente. Anche nei casi in cui siano introdotte riduzioni dei termini procedurali, pertanto, deve essere assicurato lo svolgimento delle funzioni di tutela dei beni culturali e del paesaggio attribuite allo Stato, nei termini previsti dalla normativa statale, che stabilisce un termine inderogabile di novanta giorni per rendere le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma



Avvocatura Generale dello Stato

2, lettera c), e art. 17-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. La previsione regionale, nello stabilire che il Comune debba deliberare i piani di lottizzazione entro il termine irragionevole di soli trenta giorni, si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e con gli artt. 14-bis, comma 2, lett. c), e 17-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in quanto preclude la sottoposizione del piano di lottizzazione alla Soprintendenza.

Risulta pertanto, violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, atteso che la previsione della legge urbanistica che impone la sottoposizione del piano alla Soprintendenza costituisce un principio fondamentale in materia governo del territorio, attenendo al nucleo fondamentale delle regole tipizzate dal legislatore nazionale per la formazione del predetto piano.

Sotto altro profilo, la violazione dell'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990 comporta anche l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché l'abbassamento del livello della tutela dei predetti interessi, che determina la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Da ultimo, la previsione di un termine di soli trenta giorni per l'esame e la deliberazione di uno strumento di pianificazione a iniziativa privata risulta manifestamente arbitraria e irragionevole, comportando anche un serio pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione. Da ciò la violazione pure degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3) La disposizione contenuta nell'articolo 10, sostituisce l'art. 33 della legge regionale n. 18 del 1983, concernente la variazione degli strumenti urbanistici.

§



In particolare, il comma 2 elenca i casi che non costituiscono “varianti urbanistiche”; ipotesi in cui le modificazioni, ai sensi del successivo comma 3, sono assunte dal Comune mediante deliberazione consiliare, che viene trasmessa alla Provincia ai fini di quanto previsto dal comma 4 (eventuale ricorso al Presidente della Giunta regionale). Le ipotesi previste, non essendo qualificate come “varianti”, vengono quindi sottoposte a un iter procedurale più snello che viene illegittimamente sottratto, per ciò solo, alla fase di verifica della conformità della delibera consiliare di cui al comma 3 con il piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Non può ritenersi infatti che la mera qualificazione di determinate categorie di interventi come “non varianti” possa sottrarre questi stessi all'obbligo di conformità con il piano paesaggistico, le cui previsioni sono invece poste dal legislatore statale come cogenti e inderogabili da parte degli altri strumenti di pianificazione territoriale, ad esso necessariamente subordinati. Appare quindi evidente che il legislatore regionale non può autonomamente individuare intere categorie di interventi che, anche se ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, sono sottratti all'obbligo di verifica della conformità rispetto alla disciplina d'uso definita nel piano paesaggistico. La norma regionale, quindi, nel prevedere che determinate modificazioni ai piani, non qualificate come varianti in forza di una mera scelta della Regione, sono assunte con delibere consiliari, senza prevedere per queste ultime la necessaria fase di verifica della conformità con il piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si pone in contrasto con lo stesso articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituente norma interposta rispetto all'articolo 117, secondo



Avvocatura Generale dello Stato

comma, lett. s), della Costituzione. È, inoltre, violato l'art. 9 della Costituzione, in considerazione dell'effetto, derivante dalla disposizione censurata, di determinare l'abbassamento del livello della tutela del paesaggio, costituente interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007).

4) La disposizione contenuta nell'articolo 18, recante "disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico", estende l'applicazione della legge regionale n. 49 del 2012 anche agli immobili pubblici (comma 1) e prevede che per gli immobili pubblici oggetto di alienazione sia "sempre" consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso (comma 2).

Ai sensi del Testo unico dell'edilizia, DPR n. 380 del 2001, i mutamenti di destinazione d'uso si distinguono in quelli "urbanisticamente rilevanti", ai sensi dell'articolo 23, per i quali è necessario il permesso di costruire secondo l'ordinaria procedura (senza possibilità di deroga agli strumenti urbanistici, come invece previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dall'art. 5, del d.l. n. 70/2011), e i mutamenti fra "destinazioni fra loro compatibili o complementari", nei casi di cui all'art. 5, commi 9 e 13, decreto legge n. 70/2011, per i quali è ammissibile il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Da dette norme si desumono i principi fondamentali secondo cui i mutamenti di destinazione d'uso di regola sono soggetti a permesso di costruire, e che il titolo non può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici allorché il mutamento sia urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del T.U..

La norma regionale in esame, invece, non richiama, imponendone il rispetto, l'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 legittimando per gli immobili pubblici oggetto di alienazione, sempre e comunque e anche a prescindere dalle

*Avvocatura Generale dello Stato*

previsioni degli strumenti urbanistici, ogni tipo di mutamento di destinazione d'uso.

Ciò in quanto, richiamando solo l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 49/2012 (e, quindi, indirettamente le disposizioni dell'art. 5, decreto legge n. 70/2011), richiama solo un'ipotesi derogatoria contemplata dalla legislazione statale e non la disciplina a regime.

Posto che una simile operazione è assimilabile alla classificazione delle categorie di interventi edilizi o urbanistici, valgono in tal caso le indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale con riguardo alla disciplina del governo del territorio, secondo cui «sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (così la sentenza n. 309 del 2011), sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e n. 139 del 2013)» (sentenza n. 259 del 2014). Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di «esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali», a condizione, però, che tale esemplificazione sia «coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia» (sentenza n. 49 del 2016).

Pertanto, la norma di cui all'articolo 18 della legge regionale in esame risulta violare l'art. 117, terzo comma della Costituzione con riguardo alla materia governo del territorio, nella parte in cui non richiama anche, imponendone il rispetto, l'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento ai contesti paesaggistici meritevoli di tutela, si rileva che la

AA



Avvocatura Generale dello Stato

disciplina dettata in via generale e astratta dalla Regione in ordine alla "riqualificazione" degli immobili pubblici si sostituisce sostanzialmente alla disciplina d'uso dei beni paesaggistici che dovrebbe essere dettata nell'ambito del piano paesaggistico, da approvare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto a quest'ultimo strumento, elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti di stabilire, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Le disposizioni regionali contrastano quindi con la scelta del legislatore statale di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni paesaggistici (c.d. vestizione dei vincoli) ai fini dell'autorizzazione degli interventi, come esplicitata negli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, occorre tenere presente che la parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione.

Tale pianificazione concordata prevede, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in

*Avvocatura Generale dello Stato*

materia, ha assegnato dunque al Piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale. Gli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice di settore sanciscono infatti l'inderogabilità delle previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici, nonché l'immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica (cfr. Corte cost. n. 180 del 2008).

Si tratta di una scelta di principio la cui validità e importanza è già stata affermata più volte dalla Corte costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle Regioni, eludendo la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione. La Corte ha, infatti, affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte cost. n. 86 del 2019) e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica "è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale" (Corte cost., n. 182 del 2006; cfr. anche la sentenza n. 272 del 2009).

Questo profilo di illegittimità non viene meno per il fatto che la disciplina regionale non esclude la necessità di munirsi, per gli interventi relativi a beni

*Avvocatura Generale dello Stato*

tutelati, anche dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto la normativa regionale comunque consente, a monte e in astratto, possibili ampie trasformazioni degli immobili e quindi del contesto tutelato, a scapito della sua "conservazione" e "integrità", in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Viene pertanto compromessa la possibilità di una valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato, quale dovrebbe avvenire nell'ambito del piano paesaggistico, adottato previa intesa con lo Stato, rimettendo alla Soprintendenza una valutazione caso per caso degli interventi.

Non compete invece alla Regione dettare unilateralmente, senza il necessario coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, una disciplina generale per la riqualificazione degli immobili pubblici destinata a trovare applicazione anche in presenza di vincoli paesaggistici, essendo a questo scopo necessaria la definizione di un quadro di disciplina nell'ambito del piano paesaggistico elaborato d'intesa con lo Stato (cfr. Corte cost. n. 240 del 2020).

La censurata disposizione si pone quindi in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, comportando un abbassamento dei livelli di tutela, con l'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio costituisce valore primario e assoluto.

5) La disposizione contenuta nell'articolo 19, modificando la legge regionale n. 49 del 2012, introduce la possibilità generalizzata per i comuni, resa permanente con la novella, di ricorrere alle misure incentivanti su tutto il

16

	 <i>Avvocatura Generale dello Stato</i>	
	territorio comunale, senza che tali facoltà siano ricondotte nell'alveo del piano paesaggistico regionale. La disciplina introdotta dalla norma regionale in esame, operante senza limiti di tempo in relazione all'intero territorio regionale, laddove consente interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con aumenti di volumetria anche sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico. La novella introdotta dalla legge regionale avrebbe invece dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali o eventualmente fissati d'intesa con quest'ultimo e destinati a confluire nel futuro piano. Ciò allo scopo di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale. Conseguentemente, la novella introdotta dalla disposizione regionale in esame, volta a stabilizzare le facoltà comunali di ricorrere alle misure incentivanti è costituzionalmente illegittima laddove non prevede una specifica clausola in favore del piano paesaggistico e non subordina l'applicazione della medesima normativa alla previa introduzione di un'apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d'intesa con il Ministero di settore. Per le medesime ragioni già esposte al punto precedente, anche questa disposizione si pone quindi in contrasto con la potestà legislativa esclusiva	
		15

*Avvocatura Generale dello Stato*

dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, comportando un abbassamento dei livelli di tutela, con l'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio costituisce valore primario e assoluto.

6) La disposizione contenuta nell'articolo 23, attribuisce ai Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 il potere di approvare varianti agli strumenti urbanistici allo anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni, previsti dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. Viene così vanificato il ruolo stesso della pianificazione paesaggistica, consentendo la trasformazione indiscriminata e in deroga alle norme urbanistiche sul dimensionamento dei piani di intere porzioni di territorio sottoposto a tutela. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione nonché l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) della Costituzione rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Inoltre, il decreto legge n 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, consente, in via del tutto eccezionale la collocazione di "strutture temporanee amovibili" su terreni aventi qualsiasi destinazione, allo scopo di sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni

16



Avvocatura Generale dello Stato



danneggiate. È tuttavia prescritta inderogabilmente la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'emergenza, ossia una volta ottenuta l'agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato. La previsione regionale si pone in contrasto con la suddetta previsione statale in quanto mira alla stabilizzazione delle strutture che, in base alla norma eccezionale statale, dovrebbero avere carattere del tutto provvisorio. Sotto altro profilo, la disposizione censurata, laddove consente di derogare ai limiti di dimensionamento, si pone anche in aperta violazione del principio fondamentale secondo il quale le norme di piano che prevedono la trasformazione del territorio per la realizzazione di nuovi insediamenti, devono essere basate su puntuali calcoli di fabbisogno abitativo. Tale principio, che trova positiva emersione all'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 127, è in realtà sotteso all'intera disciplina normativa in materia di governo del territorio e presenta una portata di carattere generale, imponendo in via generale alle Regioni di ancorare il dimensionamento delle nuove edificazioni previste dai piani urbanistici al reale fabbisogno abitativo da soddisfare. Inoltre, la deroga ai principi introdotta dalla norma regionale, non trova alcuna giustificazione in ragioni di interesse pubblico. Infatti, l'articolo 4-quater del decreto legge n. 189 del 2016 consente il mantenimento delle strutture temporanee amovibili realizzate per l'emergenza sismica fino all'agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, assicurando quindi piena tutela alle necessità di alloggio delle popolazioni danneggiate. La disposizione regionale, consentendo ai Comuni di rendere edificabili le aree su cui sorgono le predette strutture precarie e amovibili, permette invece di sostituire tali manufatti con edifici strutturalmente stabili e destinati a permanere sul territorio, determinandone

*Avvocatura Generale dello Stato*

così la trasformazione irreversibile, nonostante il venir meno della situazione di emergenza alloggiativa, ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, in considerazione della violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio di obbligatorio dimensionamento dei piani in funzione delle esigenze insediative, nonché del principio fondamentale posto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 189 del 2016.

7) La disposizione contenuta nell'articolo 25, prevede l'installazione su aree private di manufatti leggeri, e consente una deroga temporanea per un periodo non superiore a due anni, alla disciplina prevista dal Testo unico sull'edilizia.

Tale previsione viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di "governo del territorio", in quanto gli interventi in essa individuati, seppure omogenei rispetto a quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si discostano dalla ratio sottesa alla normativa statale che includerebbe tra le attività "libere" soltanto quelle a carattere temporaneo. E il carattere cogente della temporaneità al fine dell'individuazione delle opere in esame, è evidenziato dalla duplice circostanza che la norma ne prevede la necessaria rimozione alla cessazione dell'esigenza e, comunque, "entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto". L'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'edilizia libera a "interventi edilizi ulteriori" (lettera a), nonché disciplinare "le modalità di effettuazione dei controlli" (lettera b). Nel definire i limiti del



Avvocatura Generale dello Stato



potere così assegnato alle regioni, la Corte Costituzionale ha escluso “che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate dall’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sentenza n. 171 del 2012). L’attività demandata alla regione, si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso l’enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio di attività. Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 6, lettera a) del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo (Corte Costituzionale sentenza n. 139 del 2013). Il limite assegnato al legislatore regionale dall’articolo 6, comma 6, lettera a) del d.P.R. n. 380 del 2001 sta, dunque, nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui al comma 1, articolo 6 (Corte Costituzionale Sentenza n. 282 del 2016).

P.Q.M.

Si conclude chiedendo che siano dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25 della Legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 160 del



Avvocatura Generale dello Stato

16.10.2020, che reca "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia".

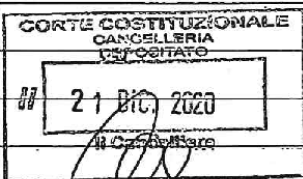
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10.10.2020.

Roma, 11/12/2020

FEDERICO BASILICA

(Avvocato dello Stato)

FEDERIC
O
BASILICA
Firmato digitalmente da
FEDERICO
BASILICA
Data: 2020.12.14
11:32:43 +01'00'



Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO

Roma, 23 DIC. 2018

P.C. F. FELLIENE

PARTE II
Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Verbale n. 41/1 del 21.12.2020 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo - - Piano sociale regionale 2016-2018 (prorogato con verbale di Consiglio regionale 114/3 del 31 dicembre 2018) - Proroga delle norme di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 21.12.2020

(svolta in modalità telematica, con partecipazione in presenza di alcuni Consiglieri)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	
BLASIOI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCIA	
CIPOLLETTI		MARCOZZI	X	SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO	X	STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO	X	PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 41/1

OGGETTO: Piano sociale regionale 2016-2018 (prorogato con verbale di Consiglio regionale 114/3 del 31 dicembre 2018) - Proroga delle norme di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5^a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Quagliari che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 689/C del 10.11.2020;

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale che di seguito si riporta integralmente:

<<LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.mm.ii.;

<i>Visto</i>	<i>il Piano Sociale Regionale 2016-2018, adottato dal Consiglio regionale con verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURAT Speciale n. 114 del 9.9.2016;</i>
<i>Vista</i>	<i>la D.G.R. n. 758 del 15 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della verifica di compatibilità dei Piani Distrettuali Sociali con quanto indicato dal Piano sociale regionale 2016/2018;</i>
<i>Vista</i>	<i>la D.G.R. n. 949/C del 7 dicembre 2018, ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.12.2018 con verbale n. 114/3, che ha disposto la proroga del Piano Sociale Regionale 2016/2018 fino al 31.12.2020;</i>
<i>Dato atto</i>	<i>che i piani distrettuali dei servizi sociali 2016-2018, dei 24 Ambiti Distrettuali Sociali in cui è suddivisa la Regione Abruzzo, sono stati tutti regolarmente adottati ed hanno conseguito la prescritta verifica di compatibilità e che, a seguito di detta verifica, la Regione ha provveduto annualmente, in considerazione delle risorse assegnate dal Ministero competente e dal bilancio regionale, all'erogazione dei contributi a tal scopo previsti dal Piano Sociale Regionale e provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza, dal Fondo Regionale per l'Integrazione socio-sanitaria e dal Fondo Sociale Regionale;</i>
<i>Richiamata</i>	<i>la D.G.R. n. 735 del 26 novembre 2019 che ha disposto l'istituzione della Cabina di Regia per il Piano Sociale Regionale 2020-2022 quale organismo per la promozione, condivisione e confronto dell'elaborazione delle linee di indirizzo e di programmazione nel settore delle politiche sociali, nonché di azioni strategiche finalizzate alla stesura del nuovo Piano Sociale Regionale;</i>
<i>Vista</i>	<i>la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19;</i>
<i>Visto</i>	<i>il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020;</i>
<i>Visto</i>	<i>il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 per la gestione della pandemia che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che le misure urgenti attuate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione hanno determinato ritardi ed impedimenti nelle attività di concertazione necessarie alla predisposizione del nuovo Piano Sociale Regionale;</i>
<i>Considerato</i>	<i>inoltre, che al 31 dicembre 2020, avrà termine l'efficacia del vigente Piano sociale regionale e dei piani distrettuali sociali approvati a livello locale e che - conseguentemente - tutte le azioni negli stessi previste, prevalentemente riferite ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, non potranno più avvalersi delle necessarie disposizioni in materia di programmazione e attuazione dei piani distrettuali sociali;</i>
<i>Rilevato</i>	<i>che l'evenienza appena sopra descritta può comportare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali sul territorio, ivi compresi quelli riferiti ai livelli essenziali di assistenza sociale - stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi - e che di conseguenza occorre assicurare la continuità e conservare l'efficacia del sistema regionale di protezione sociale;</i>
<i>Riscontrata</i>	<i>quindi, l'esigenza di dover conservare l'efficacia delle norme relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", al fine di fornire ai soggetti istituzionali e sociali operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali i necessari riferimenti programmatori e gestionali;</i>
<i>Ritenuto</i>	<i>pertanto, nelle more di adozione del nuovo Piano Sociale Regionale, di dover prorogare l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione dei piani distrettuali sociali adottati a livello territoriale;</i>
<i>Dato atto</i>	<i>che la proroga ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale;</i>
<i>Ravvisato</i>	<i>altresì, necessario - al fine di consentire l'erogazione dei contributi previsti dal Piano Sociale Regionale per l'attuazione dei piani distrettuali sociali - prevedere la possibilità, per gli Enti Capofila di Ambito Distrettuale interessati, di confermare l'efficacia</i>

dell'attuale Piano distrettuale sociale, ovvero di modificarne il contenuto, nel rispetto delle procedure già a tale scopo stabilite dal Piano Sociale Regionale 2016-2018 e dalle relative disposizioni attuative;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Dato atto inoltre, che:

- Il Dirigente del "Servizio Programmazione Sociale", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i. ;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di prorogare - considerata la necessità indifferibile: 1) di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi; 2) di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali - l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, che individuerà i nuovi obiettivi programmatici e le modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali;
- di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione della proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 già approvato con Verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, in applicazione della L.R. 27 marzo 1998, n. 22 recante "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.mm.ii.;
- di stabilire che gli Enti Capofila di Ambito Distrettuale trasmettano alla Giunta regionale - Servizio "Programmazione Sociale", entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - la seguente documentazione:
 - in caso di conferma dell'attuale piano distrettuale sociale: deliberazione di approvazione della proroga dello stesso per l'annualità 2021 adottata dall'Organo esecutivo dell'Ente;
 - in caso di modifica dell'attuale piano distrettuale sociale: deliberazione di approvazione del piano distrettuale sociale modificato per l'annualità 2021 adottato dall'organo esecutivo dell'Ente secondo le procedure appositamente previste dal piano sociale regionale 2016-2018 e dalle relative disposizioni attuative>>;

Considerato, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 689/C del 10.11.2020, di poter:

- prorogare - considerata la necessità indifferibile: 1) di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi; 2) di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali - l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, che individuerà i nuovi obiettivi programmatici e le modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali;

- approvare la proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 già approvato con Verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, in applicazione della L.R. 27 marzo 1998, n. 22 recante “Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000” e ss.mm.ii.;

Uditi gli interventi dei consiglieri Pettinari, Blasioli, Taglieri, Pepe e Mariani;

A maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo interpellato, con l'esito di seguito riportato:

Consiglieri presenti 28; hanno votato a favore 17; astenuti 11

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, di:

1. prorogare l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, relative alla programmazione dei “Piani sociali di ambito distrettuale”, concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, che individuerà i nuovi obiettivi programmatici e le modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali;
2. approvare la proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 già approvato con verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, in applicazione della L.R. 27 marzo 1998, n. 22 recante “Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000” e ss.mm.ii.;
3. trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:
Sabrina Bocchino
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 2020/12/28 14:25
Seriale Certificato: 445978
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
TI Trust Technologies CA

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 2020/12/28 14:06
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

VT/

Piano sociale regionale 2016-2018 (prorogato con verbale di Consiglio regionale 114/3 del 31 dicembre 2018) - Proroga delle norme di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale

Relazione della Quinta Commissione consiliare

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il presente provvedimento, rubricato con il n. 23/2020 (DGR n. 689/C del 10.11.2020), è stato assegnato il 19.11.2020 alla Quinta Commissione consiliare.

La Quinta Commissione lo ha esaminato nel corso della seduta del 10.12.2020, previa audizione del Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale – Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo.

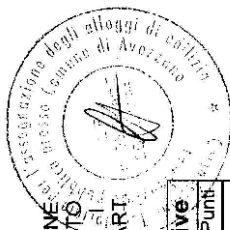
Di seguito, il Presidente della Commissione ha posto in votazione il provvedimento e lo stesso è stato approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Quagliari, Cardinali, Angelosante, La Porta, Montepara, Febbo e Santangelo, Mariani e Scoccia.

Si sono astenuti i Consiglieri: Smargiassi, Stella, Cipolletti, Taglieri, Di Benedetto, Blasioli e Pietrucci.

COMUNE DI ORTUCCHIO

Graduatoria Definitiva l'assegnazione degli alloggi popolari - Bando di concorso 2019 .



LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO - NELLA RIUNIONE N°20 DEL 28 SETTEMBRE 2020 - VISTO IL BANDO DI CONCORSO 2019 PUBBLICATO DAL COMUNE DI ORTUCCHIO HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA - PREVIO SORTEGGIO TRA I CONCORRENTI A PARITA' DI PUNTI EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN FORMA PUBBLICA EX ART. 9 L.R. 96/96 COMMA 6.

L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive										L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive				
	Numero prot. domanda	a-1	a-2	a-3	a-4	a-5	a-6	b-1.1	b-1.2	b-2.1	b-3	b-4	tot. Punt.	
1	S. B. 1657						omissis						6	
2	F. F. 1656						omissis						4	
3	C. A. 1487						omissis						4	
4	F. R. 1627						omissis						3	
5	F. H. 1174						omissis						3	
6	F. R. 1677						omissis						3	
7	B. A. 1678						omissis						3	
8	T. M. C. 1649						omissis						2	

Escluse le domande prot. n° 1688 C.D. - 1207 E.Y.S. - 1251 F.M.

In applicazione del Reg. (UE) 679/16 e del D.Lgs. n°101/18, la graduatoria riporta il punteggio totale attribuito senza l'indicazione dei punteggi parziali e delle motivazioni di esclusione. I richiedenti sono identificati con il numero di protocollo riportato nella domanda. La graduatoria redatta integralmente è disponibile e consultabile, da parte dei diretti interessati, C/O gli Uffici del Comune e della Commissione.

La presente costituisce provvedimento definitivo, ex art.9 L.R. 96/96.

Il Presidente della Commissione
(doc. Pierangelo Guidobaldi)

COMUNE DI SAN SALVO

Avviso asta pubblica per vendita di un immobile ubicato in San Salvo Marina Lungomare Cristoforo Colombo.

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

Avviso asta pubblica per vendita
di un immobile ubicato in San Salvo Marina
Lungomare Cristoforo Colombo

Prezzo base d'asta euro 2.160.000,00

Termine presentazione offerta

Da far pervenire presso l'ufficio protocollo

Entro il 15/02/2021 ore 13:30

Testo integrale del bando e allegati
scaricabili sul sito

www.comunesansalvo.it

San Salvo, 05/01/2021

Il Resp. Servizio LL.PP. - Esp.
Ing.re Franco Masciulli (cell. 348-0042908)

(Firmato digitalmente)

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2049488. Piano Resilienza 2019-2020, Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52016016 denominato "San Vincenzo 16016 " Lotto 2 della lunghezza totale di circa 5,422 km, di cui 0,420 Km in cavo interrato tratta da Nodo Rigido D5204113793 a Cabina FV Comune D5202564447, tratta da Cabina secondaria R. Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec. Valleverde D5202137683, e 5,002 Km in cavo aereo tratta da Nodo Rigido D52004322980 a Nodo Rigido D5204128615, tratta da Nodo Rigido D5204128151 a PTP Morelli, tratta da Nodo Rigido D5204128615 a Consegna utente Camic, tratta da Utente Camic a Utente Pro.Ter, tratta Cabina secondaria R. Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec. Valleverde D5202137683 nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (parte), e nel territorio del Comune di Balsorano (parte) rif. ProLav D52G190071.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52016016 denominato "San Vincenzo 16016 " Lotto 2 della lunghezza totale di circa 5,422 km, di cui 0,420 Km in cavo interrato tratta da Nodo Rigido D5204113793 a Cabina FV Comune D5202564447, tratta da Cabina secondaria R.Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec.Valleverde D5202137683, e 5,002 Km in cavo aereo tratta da Nodo Rigido D52004322980 a Nodo Rigido D5204128615, tratta da Nodo Rigido D5204128151 a PTP Morelli, tratta da Nodo Rigido D5204128615 a Consegna utente Camic, tratta da Utente Camic a Utente Pro.Ter, tratta Cabina secondaria R.Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec.Valleverde D5202137683 nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (parte), e nel territorio del Comune di Balsorano (parte) rif.ProLav D52G190071.
rif. Pratica e-distribuzione DNI/2049488

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52016016 denominato "San Vincenzo 16016 " Lotto 2 della lunghezza totale di circa 5,422 km, di cui 0,420 Km in cavo interrato tratta da Nodo Rigido D5204113793 a Cabina FV Comune D5202564447, tratta da Cabina secondaria R.Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec.Valleverde D5202137683, e 5,002 Km in cavo aereo tratta da Nodo Rigido D52004322980 a Nodo Rigido D5204128615, tratta da Nodo Rigido D5204128151 a PTP Morelli, tratta da Nodo Rigido D5204128615 a Consegna utente Camic, tratta da Utente Camic a Utente Pro.Ter, tratta Cabina secondaria R.Vivi Chios D5202390250 a Cabina Sec.Valleverde D5202137683 nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (parte), e nel territorio del Comune di Balsorano (parte).

La ricostruzione interesserà:

Comune di San Vincenzo Valle Roveto: Strade Comunali :- Via Cesena – Via Col di Sente

Comune di Balsorano: Strade Comunali

Strada Statale :N.690 "Avezzano-Sora" al Km30+420 al Km31+770

Strada Regionale: es S.S. 82 Avezzano – Sora Km 39+700

Ferrovia: Avezzano – Roccasecca al Km 45+570

Fondi Privati:ricidenti nel comune di San Vincenzo Valle Roveto nei fogli 13-18-24-25 e nel Comune di Balsorano nel foglio 6-8

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figorola, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila – Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile – 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_ 2127384. Piano Resilienza 2019-2020, Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV, denominato "Castel del Monte " Lotto 2 in tratto aereo per 7150 metri ed in tratto interrato per 1540 metri, la prima tratta da cabina Castelvechchio Calvisio Torretta 2-133831 a cabina CDM Torretta 2-625030, la seconda tratta da Cabina Ofena 2-606264 a PTP Villa Santa Lucia 2-332641 ricadente nei comuni di Castelvechchio Calvisio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ), Ofena (AQ), Santa Lucia degli Abruzzi (AQ)

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Oggetto RIFERIMENTO: AUT_2127384 (da citare nell'oggetto della risposta)
PIANO RESILIENZA 2019-2020.
Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV, denominato "Castel del Monte " Lotto 2 in tratto aereo per 7150 metri ed in tratto interrato per 1540 metri, la prima tratta da cabina Castelvechchio Calvisio Torretta 2-133831 a cabina CDM Torretta 2-625030, la seconda tratta da Cabina Ofena 2-606264 a PTP Villa Santa Lucia 2-332641 ricadente nei comuni di Castelvechchio Calvisio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ), Ofena (AQ), Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) rif. Pratica e-distribuzione DNI/2127384

La e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV, denominato "Castel del Monte " Lotto 2 in tratto aereo per 7150 metri ed in tratto interrato per 1540 metri, la prima tratta da cabina Castelvechchio Calvisio Torretta 2-133831 a cabina CDM Torretta 2-625030, la seconda tratta da Cabina Ofena 2-606264 a PTP Villa Santa Lucia 2-332641 ricadente nei comuni di Castelvechchio Calvisio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ), Ofena (AQ), Santa Lucia degli Abruzzi (AQ)

La ricostruzione interesserà:

Comune di Castelvechchio Calvisio:

-- Fondi Privati: Ricadenti al foglio né5-8-9-15
Strade Comunali: Via della Mora, strada senza nome

Comune di Calascio:

- Fondi Privati: Fogli né12-13-14-15-16-17
-Strade Comunali: Via San Rocco, strada senza nome

Comune di Castel del Monte:

- Fondi Privati: Ricadenti ai Fogli né13-29-32

Comune di Ofena:

-Fondi Privati: Ricadenti ai Fogli né15-18-19-20-21
Strade Comunali: Via della Vittoria, strada senza nome

Comune di Santa Lucia degli Abruzzi:

Fondi Privati: Ricadenti ai Fogli né10-18
Strade Comunali: Via Santa Lucia Villa, strada senza nome, Via Umberti I, Piazza Municipio

- Strade Provinciali: SP né7-8 Peltuinate

Si rende noto altresì

- che il soggetto promotore - la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoraa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn - 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442 - Fax: 02.39652806;
- Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile - 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

RIF.: AUT_2206648. Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV per m. 16,00, nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) D5202703894 denominato "Piana Dischia" nuovo tratto di linea BT 220/440 in cavo interrato per m. 475,00, posa di contenitore stradale C3M, per allaccio cliente finale Azienda Agricola Valle dei Sogni nel comune di Civitella D.T. (TE). La ricostruzione e costruzione interesserà aree pubbliche e fondi privati, ricadenti al Fg. 35 del Comune di Civitella (TE) del Tronto.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto RIFERIMENTO: AUT_2206648(da citare nell'oggetto della risposta)
Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV per m. 16,00, nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) D5202703894 denominato "Piana Dischia" nuovo tratto di linea BT 220/440 in cavo interrato per m. 475,00, posa di contenitore stradale C3M, per allaccio cliente finale Azienda Agricola Valle dei Sogni nel comune di Civitella D.T. (TE)
Cod SGQ: LF0000143488489
rif. ProLav: D52G200149
"Richiesta pubblicazione avviso sul BURA - art.3 L.R. 83/88

La e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in Viale Giovanni Bovio 40, Teramo ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

e-distribuzione -Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in via Tenente Casale y Figoraa, 39 - 70123 - Bari , nell'ambito degli interventi programmati per l'adeguamento della resilienza delle reti di distribuzione, regolata dalla Delibera 646/2015/R/eel e s.m.i., dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha in progetto la Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV per m. 16,00, nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) D5202703894 denominato "Piana Dischia" nuovo tratto di linea BT 220/440 in cavo interrato per m. 475,00, posa di contenitore stradale C3M, per allaccio cliente finale Azienda Agricola Valle dei Sogni nel comune di Civitella D.T. (TE)

La ricostruzione e costruzione interesserà aree pubbliche e fondi privati, ricadenti al Fg. 35 del Comune di Civitella (TE) del Tronto e Strada Pubblica.

Si rende noto altresì

che il soggetto promotore - la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoraa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn - 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, Geom. Di Remigio Marcello, tel. 3294303007- Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo - Settore 6, Servizio Difesa del Suolo, Fiumi, Costa, Consolidamento Abitati, Autorizzazioni Idrauliche, Dighe e Autorizzazioni elettriche Via M. Capuani n°1 64100 TERAMO.

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

RIF.: AUT_2228140. Costruzione di linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per circa 10 m, posa in tubazione esistente di linea elettrica BT 230/400V per circa 30 m e posa nuova cabina di trasformazione BT/MT in Via dell'Artigianato località Scerne nel Comune di PINETO (TE) per aumento potenza cliente "CESARINI CARPENTERIE METALLICHE" SGQ- LF0000145407870.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica
c/o Smart Paper
Z.I. Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

AREA ADRIATICA

ZONA L'AQUILA-TERAMO

La società e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

Che ha in progetto la Costruzione di linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per circa 10 m, posa in tubazione esistente di linea elettrica BT 230/400V per circa 30 m e posa nuova cabina di trasformazione BT/MT in Via dell'Artigianato località Scerne nel Comune di PINETO (TE) per aumento potenza cliente "CESARINI CARPENTERIE METALLICHE" SGQ- LF0000145407870.
RIF: AUT_2228140

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo Area 3-Impianti Elettrici in Via Mario Capuani,1 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 16/12/2020

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile

RIF.: AUT_ 2231504. Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 18 m e linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 95 m in Strada Provinciale n. 8 - Via dell'Industria nel COMUNE DI TORTORETO (TE) per spostamento cabina cliente "Immobiliare Di Paolo" SGQ-DF0000146603434.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica
c/o Smart Paper
Z.I. Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

AREA ADRIATICA

ZONA L'AQUILA-TERAMO

La società e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

R E N D E N O T O

Che ha in progetto la RIF. AUT_2231504 (da citare nell'oggetto della risposta)
Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 18 m e linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 95 m in Strada Provinciale n. 8 - Via dell'Industria nel COMUNE DI TORTORETO (TE) per spostamento cabina cliente "Immobiliare Di Paolo" SGQ-DF0000146603434

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo Area 3-Impianti Elettrici in Via Mario Capuani,1 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 16/12/2020

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile

RIF.: AUT_2238292. Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 598 m di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 360 m e nuova cabina di trasformazione MT/BT in Strada Provinciale n. 57A e Strada Comunale nel COMUNE DI ANCARANO (TE) per nuovo allaccio cliente "Tenuta Antonini Alessio" SGQ_LF0000146836611.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica
c/o Smart Paper
Z.I. Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

AREA ADRIATICA

ZONA L'AQUILA-TERAMO

La società e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

R E N D E N O T O

Che ha in progetto la Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 598 m di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 360 m e nuova cabina di trasformazione MT/BT in Strada Provinciale n. 57A e Strada Comunale nel COMUNE DI ANCARANO (TE) per nuovo allaccio cliente "Tenuta Antonini Alessio" SGQ_LF0000146836611 AUT_2238292

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo Area 3-Impianti Elettrici in Via Mario Capuani,1 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 19/12/2020

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI

AVVISO DI RETTIFICA - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti previsti dal Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, disciplinati dai novellati artt. 5 e 48 e s. m. e i., della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”, pubblicato nel BURAT Speciale n. 1 dell’8 gennaio 2021.

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA (DPA)
SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI (DPA005)

AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che a causa di meri errori materiali - riportati *nell’Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti previsti dal Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, disciplinati dai novellati artt. 5 e 48 e s. m. e i., della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”*, pubblicato nel BURAT Speciale, n. 1 dell’8 gennaio 2021 - si operano le rettifiche di seguito riportate.

- Pag. 10, Art 8, punto 5:

“5. Per data di ultimazione dei lavori si intende la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.ii.mm., qualora la tipologia di intervento la preveda o, altrimenti, la data della comunicazione di fine lavori, qualora la tipologia di intervento non preveda la Segnalazione Certificata di Agibilità.”

- Pag. 12, Art. 8, (*Intervento 2.a*), **lettera f.:**

“Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.ii.mm. o comunicazione di fine lavori;”

Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Forese



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it